

B. E. A. XX, 1921, n. 4

La condizione degli emigranti italiani danneggiati a causa della guerra

Il fenomeno dell'emigrazione mise l'Italia, durante la guerra e per effetto della guerra, innanzi a problemi caratteristici, sconosciuti ad altri paesi belligeranti o neutrali. L'improvviso determinarsi della guerra in Europa all'agosto 1914 trovò una massa ingente di cittadini italiani sparsi all'estero e, in numero particolarmente notevole, proprio nelle regioni, come la Alsazia Lorena, la Francia del Nord, il Lussemburgo, che non solo appartenevano a Stati improvvisamente passati dallo stato di pace allo stato di guerra, ma che si trovarono ad essere il teatro immediato delle operazioni belliche. Questa improvvisa trasformazione dell'ambiente, in cui si trovavano gruppi numerosi di emigranti italiani, produsse per costoro un turbamento profondo di interessi. Una serie di problemi nuovi così si determinava nel campo dell'azione diretta alla tutela degli interessi degli emigranti italiani. Il Commissariato dell'emigrazione, nei limiti delle proprie possibilità e delle proprie competenze, mentre la guerra interrompeva o almeno limitava il flusso emigratorio, indirizzò, senza indugi, la sua azione secondo le particolari esigenze, che quei problemi avevano creato. Nel corso della guerra e nel periodo immediatamente successivo e non ancora chiuso del ristabilimento della pace una complessa attività venne spiegata per la tutela degli interessi degli emigranti che comunque erano stati danneggiati dalla guerra. Ora che questo periodo eccezionale sta per chiudersi, è opportuno richiamare, sommariamente, l'attività svolta in questo campo dal Commissariato. Tale rapida esposizione varrà a dimostrare con quanto poco fondamento, almeno per ciò che concerne il Commissariato generale dell'emigrazione, in un recente convegno di uffici del lavoro si sia creduto di poter deplorare che «nessun procedimento serio» sia stato preso in favore degli emigranti vittime della guerra.

Assistenza per il rimpatrio degli emigranti. — Allorchè l'incerta situazione politica ed il panico, spinsero, nell'agosto del 1914, migliaia di nostri operai emigrati in Germania e nell'ex Impero Austro-Ungarico o nei paesi belligeranti a ritornare precipitosamente in patria, il Commissariato Generale dell'emigrazione anticipò i fondi per far fronte alle ingenti spese di questi rimpatri, organizzando nei luoghi di concentramento e di confine appositi servizi condotti da personale proprio. Cessato questo enorme e difficile lavoro di incanalamento e di protezione lungo tutto il tragitto, l'azione fu vòlta a raccogliere tutti i reclami e le domande di questi rimpatriati riguardo a beni mobili ed immobili od interessi abbandonati all'estero, e ciò in previsione della tutela dei loro diritti nell'epoca, allora lontana, in cui il conflitto avrebbe avuto termine. A detta raccolta fu connesso un servizio di accertamenti con la creazione di un Ufficio speciale istituito presso la nostra Legazione di Berna. In tal modo, si riuscì anche ad ottenere, prima dell'agosto 1916, il ricupero d'importanti somme depositate in Germania e nei paesi invasi del Belgio e del Lussemburgo e si ebbero importantissime comunicazioni circa gli averi abbandonati, cui seguirono spesso efficaci provvedimenti di garanzia e di tutela contro scadenze di termini, di assicurazioni, di contratti, ecc. Per mezzo dello stesso Ufficio di Berna, fu anche organizzato un servizio d'informazioni sulla sorte dei nostri prigionieri di guerra ed internati civili, che dette ottimi risultati.

Il fatto della guerra venne a colpire direttamente i titolari italiani di rendite dovute dagli Istituti per le assicurazioni sociali della Germania e dell'Austria-Ungheria provocando la sospensione dei pagamenti delle rendite stesse per tutti coloro che avevano fatto ritorno in patria. Ed il Commissariato Generale dell'emigrazione si preoccupò della cosa tanto da provocare i provvedimenti di cui al Decreto Luogotenenziale 20 agosto 1916, ed al Decreto Ministeriale 25 novembre 1916, in virtù dei quali furono pagati agli aventi diritto dei sussidi continuativi mensili commisurati all'entità delle loro perdite. Così pure, ottenne di poter pagare, per conto dell'Istituto di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in Lussemburgo, le numerose rendite dovute a sinistrati residenti

nel Regno superando tutte le difficoltà frapposte dalla Germania, che teneva il Granducato sotto il suo dominio.

Dopo la conclusione della pace, il Commissariato Generale dell'emigrazione si preoccupò, e tuttora si preoccupa, della tutela degli interessi degli emigranti italiani nei diversi paesi, nei modi che saranno esposti.

Danni di guerra in Francia. — La legge francese sulla rifu-sione dei danni di guerra esclude dal risarcimento gli stranieri, ma prevede che essi possano essere ammessi al diritto di risarci-mento in seguito ad accordi internazionali con gli stati a cui ap-partengono. Il Commissariato Generale dell'emigrazione perciò ebbe ad adoprarsi perchè fosse stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo colla Francia, che eliminasse tale restrizione a favore degli italiani. Purtroppo, però, non si potè riuscire nell'in-tento, malgrado le molteplici ragioni, anche di carattere morale, sulle quali la proposta di un accordo venne impostata. Il Com-missariato sostenne che la stipulazione di un accordo per la ripa-razione dei danni di guerra basata sul principio della reciprocità, si dimostrava opportuna perchè rispondeva allo spirito delle legi-slazioni dei due Paesi, che non mirano soltanto ad indennizzare i singoli danneggiati, ma anche a fini di restaurazione economica e sociale. E poichè il diritto dei sinistrati è pure subordinato in parte notevole, nelle due legislazioni a tali fini di ricostruzione economica, sembrava equo che in ciascuno dei due Paesi l'appli-cazione della legge di indennizzazione e di ricostruzione fosse estesa anche nei riguardi dei cittadini dell'altro Paese. Ma il Governo francese si è preoccupato del fatto che i danneggiati italiani in Francia sono alcune migliaia, mentre i danneggiati francesi in Italia non oltrepassano la diecina; di modo che si avrebbe un evidente squilibrio di oneri finanziari. Già, allo scoppiare della guerra, il Commissariato Generale dell'emigrazione aveva avuto la previggenza di invitare gli interessati a presentare le denun-zie di danni subiti in Francia. Ma nel novembre 1919 veniva isti-tuito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici di-pendenti dai trattati di pace, al quale fu avvocato in servizio della raccolta delle domande di risarcimento di danni subiti dai conna-zionali nei Paesi nemici od invasi dal nemico, e quello della liqui-

dazione dei danni stessi. Il Comitato in questione fu istituito presso il Ministero di industria e commercio con esclusione del Commissariato Generale dell'emigrazione. Tuttavia, il Commissariato Generale dell'emigrazione non mancò di avvalersi, a titolo di salvaguardia degli interessi italiani e per quegli eventuali provvedimenti che potessero venir presi a favore dei nostri danneggiati di guerra in Francia, di una disposizione della legge, secondo la quale è concesso agli stranieri il diritto di ricorrere, per l'accertamento peritale dei loro danni, alle speciali Commissioni Cantonali. Ed il Commissariato trasmise a queste ultime in tempo utile, e cioè prima del 31 dicembre 1920, oltre 4500 denunce preventivamente raccolte, collazionate, istruite e tradotte. Poichè riuscì al Commissariato di avere, poco prima della scadenza dei termini consentiti, anche le domande di risarcimento pervenute al Ministero dell'Industria e Commercio e direttamente al Ministero degli Affari Esteri, si hanno buone ragioni di ritenere che pochi siano quei connazionali, i quali sfuggirono alla complessa azione di tutela svolta dal Commissariato stesso con quella prontezza e larghezza di mezzi, che la situazione esigeva, anche per il fatto che la procedura prescrive, per ogni singolo accertamento, l'assistenza di uno speciale procuratore francese. Naturalmente questi accertamenti hanno carattere semplicemente conservativo dopo il rifiuto, sopra rilevato, della Francia di assumere a suo carico l'onere di questi danni. Il Commissariato Generale dell'emigrazione, in attesa che gli siano rimessi i protocolli delle Commissioni Cantonali francesi relativi agli accertamenti anzidetti, sta adoprandosi perchè sia data alla quistione una soluzione conforme agli interessi dei nostri emigranti. Le pratiche sono attualmente volte al fine di ottenere che il Tesoro italiano risarcisca tali danni prelevando i fondi occorrenti dalla somma spettante all'Italia, a titolo di riparazione, in base agli accordi di Spa.

Danni di guerra in Germania. — Le denunce per danni di guerra sofferti da connazionali in Germania e nel Lussemburgo furono, come si è già detto, raccolte in un primo tempo, a titolo di salvaguardia degli interessi italiani, da questo Commissariato Generale, ma dovettero, poi, essere trasmesse al Ministero per l'Industria e il Commercio, cui venne in altro ordine di tempo,

deferito l'esame e l'istruttoria delle denunce stesse. Ora, detto Ministero ha rivolto a questo Commissariato Generale la preghiera di assumersi l'incarico di istruire, per suo conto, le denunce in questione e di procedere all'accertamento peritale dei danni per mezzo dei suoi organi all'estero. Il Commissariato Generale non ha creduto di rifiutare l'invito essendo in giuoco interessi di tanti emigranti sebbene pensi che tutto il lavoro preparatorio e di accertamento sarebbe già finito se al Commissariato fosse stata lasciata l'incombenza esclusiva di occuparsi, da principio alla fine, della cosa.

Si rileva, però, che trattasi, nella maggior parte, di danni avvenuti in epoca anteriore al maggio 1915, e cioè prima che l'Italia potesse essere, in forza della decisione della Commissione delle riparazioni, considerata come entrata in istato di guerra con la Germania. Essi sfuggirebbero, quindi, in base al disposto dell'art. 232 del Trattato di Versailles, ad ogni e qualsiasi risarcimento da parte della Germania, la quale interpellata se intendesse, in considerazione che sono danni di poca entità sofferti da emigranti italiani che lavoravano in territorio tedesco nell'interesse dell'economia nazionale germanica, di risarcirli prescindendo dall'art. 232 suddetto, ha opposto un reciso rifiuto motivato da ragioni di indole finanziaria e morale. Il Commissariato Generale, non mancherà, ad ogni modo, di studiare la situazione di questi danneggiati e di suggerire i provvedimenti del caso in loro favore.

Rendite operaie della Germania. — Si è detto sopra che su queste rendite furono accordati sussidi mensili. Essi vennero corrisposti fino al 30 novembre 1919. Gli Istituti germanici però, in forza dell'ordinanza 20 maggio 1920 del Ministero germanico del lavoro provocata dal Commissariato Generale dell'emigrazione, hanno ripreso in Italia i pagamenti diretti delle rendite stesse con decorrenza dal 1° febbraio 1920. Per questi pagamenti si ha la questione delle differenze dei cambi, che non è sfuggita al Commissariato generale dell'emigrazione, il quale ha recentemente proposto al Governo l'adozione di alcuni provvedimenti atti a mitigare gli effetti della svalutazione del marco nei confronti della nostra valuta.

Per ciò che concerne il pagamento delle quote maturatesi fino

all'entrata in vigore del Trattato di Versaglia (10 gennaio 1920) il Commissariato Generale dell'emigrazione sostiene il principio che sia applicabile l'art. 296 del Trattato stesso, secondo il quale gli Istituti assicuratori dovrebbero versare le somme al tasso di cambio prebellico. La questione peraltro non è ancora risolta.

Rendite operaie dell'Austria-Ungheria. — Le trattative inerenti alla ripresa dei diretti pagamenti in Italia delle rendite dovute a connazionali dagli Istituti assicuratori austriaci furono iniziate subito dopo l'armistizio. Il Commissariato generale dell'emigrazione ritiene che la questione, per ciò che concerne la corresponsione degli arretrati dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato di San Germano (luglio 1920), sarà risolta presto e favorevolmente. Le rendite verranno, però, pagate in corone al tasso attuale di cambio.

Per le rendite maturatesi nei mesi anteriori, il Commissariato Generale sostiene che sia applicabile l'art. 248 del trattato predetto, secondo il quale gli Istituti assicuratori dovrebbero pagare le rendite in base al cambio prebellico, con enorme vantaggio degli aventi diritto ed anche dell'Erario, che ha corrisposto agli interessati, durante la guerra, dei sussidi in lire di molto superiori al valore odierno delle rendite in corone. La questione è controversa, nè si può prevedere quando e come potrà essere definita, ma essa sarà trattata dal Commissariato Generale dell'emigrazione con la maggior energia. Altrettanto dicasi delle rendite dovute dall'Istituto di Budapest colla variante che il trattato di pace di Trianon non è ancora entrato in vigore.

Gli Istituti assicuratori di Praga e di Brun (Czeko-Slovacchia) hanno già ripreso i pagamenti in Italia delle rendite dovute a connazionali. Egualmente, faranno tra breve gli Istituti di Zagabria (Regno Serbo-Croato-Sloveno) e di Leopoli (Polonia). Anche qui, vi è la questione della svalutazione della moneta, ed anche per questi casi si sono suggeriti al Governo gli stessi provvedimenti che per quelli della Germania.

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

La legislazione operaia in Europa dopo la guerra. — In una pubblicazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro (*Etudes et documents* - Serie A, n. 16) è fatto un interessante studio dello sviluppo della legislazione del lavoro in Europa. Tale legislazione che nel dopo guerra ha avuto un importante risveglio, dovuto alla stessa soppressione di quegli obblighi e restrizioni che la guerra aveva imposto in materia di lavoro, si è già iniziata in Inghilterra con la larga applicazione della legge sulle commissioni per la misura dei salari (*Trade Boards Act*) ed in Francia con la legge che fissava il minimo di salario per i lavoratori a domicilio nell'industria dei vestiti. Notevole apparve subito il grande incremento che ebbe quasi dappertutto il principio delle otto ore di lavoro. Le dieci ore di lavoro che nel 1914 erano dalla Conferenza di Berna domandate, in via di eccezione, solo per le donne ed i fanciulli e che furono invocate nel 1916 dalla Conferenza di Leeds per tutti i lavoratori, si ridussero nelle richieste ad otto, dopo la guerra. Le prime nazioni ad adottare il principio delle otto ore furono nell'autunno del 1917 la Russia già allora in rivoluzione e la Finlandia. Seguirono la Germania, l'Austria, la Cecoslovacchia e la Polonia. Applicato dapprima dunque da paesi usciti di rivoluzione o politicamente nuovi o rinnovati, il principio si estese presto anche in Francia, in Olanda, in Norvegia, in Portogallo, in Spagna, in Svezia ed in Svizzera. Venne infine il progetto di Convenzione adottato dalla prima Conferenza internazionale del lavoro in Washington che raccomandò la giornata di otto ore nelle industrie a tutti gli Stati membri della Società delle Nazioni, che già infatti hanno preparato o preparano gli opportuni provvedimenti legislativi.

Un'altra tendenza ben delineatasi nel dopo guerra fu quella di accordare ai lavoratori il diritto di partecipare al controllo delle proprie condizioni di lavoro. In Inghilterra, già dal 1912, la Federazione dei minatori ottenne per legge che fosse devoluta ad una commissione paritetica composta di minatori e proprietari di miniere la facoltà di fissare un minimo di salario. Nel 1914, l'Unione inglese dei ferrovieri domandava il controllo della sicurezza e manutenzione delle strade ferrate. Nel 1917, il rapporto Whitley raccomandava, infine, l'istituzione di commissioni paritetiche di controllo in certe industrie, cosa che il governo inglese rese facoltativa. Ma leggi organiche sul controllo di fabbrica si ebbero solo nel 1920 in Germania,

in Austria, in Norvegia e nel Lussemburgo. La legislazione operaia più recente va affermando anche il principio di accordare ai lavoratori la più completa libertà di associazione ed attua tale principio dando incremento al contratto collettivo di lavoro.

Per quello che concerne la legislazione in materia di conflitti di lavoro non sembra invece si siano fatti progressi notevoli in Europa e forse si è ancora lontani da una pratica attuazione del principio del così detto arbitrato obbligatorio, applicato con cautela in Rumenia ed in Germania, per determinate industrie. Al cessare delle ostilità, anche la questione della disoccupazione, per effetto della smobilitazione avvenuta nei paesi belligeranti, divenne urgente. In Germania, fin dal 13 novembre 1918 si ebbe un decreto che assicurava ai disoccupati indennizzi da parte dello Stato; disposizioni analoghe seguirono in Inghilterra ed in altri paesi. Più recentemente ancora, si vanno attuando, nei diversi paesi ove il problema è più urgente, organiche disposizioni che istituiscono delle vere e proprie assicurazioni obbligatorie degli operai per la disoccupazione. Accanto a queste, altre forme di assicurazioni sociali si vanno rapidamente diffondendo, come, ad esempio, quella per la vecchiaia ed invalidità degli operai già adottata in Italia ed in Spagna. In molti altri Stati, sono, poi, in preparazione le assicurazioni obbligatorie in caso di malattia. Anche il principio dell'eguaglianza del lavoratore indigeno e del lavoratore straniero si va affermando ed è stato sancito dalla convenzione del 1919 tra la Francia e la Polonia oltre che dal trattato di lavoro dello stesso anno tra l'Italia e la Francia, che assicura agli emigranti dei due paesi reciproche garanzie.

Un miglioramento si è avuto anche nelle condizioni delle classi agricole. Le prime provvidenze al riguardo si ebbero durante la guerra in Inghilterra ove, nel 1917, furono istituite commissioni per stabilire un salario minimo per la mano d'opera agricola. In Germania, subito dopo la rivoluzione, si concesse dapprima ai lavoratori della terra la piena libertà d'associazione e poi si fissarono le ore di lavoro con serie garanzie per i salari. In Cecoslovacchia la legge delle otto ore di lavoro fu estesa anche alle classi agricole ed una legge analoga è stata già presentata in Francia.

Per quello che riguarda il tasso di salario va notato che, durante la guerra, in Francia si ebbe una legge che stabiliva un *minimum* di salario nell'industria degli abiti per le donne lavoranti a domicilio. Tale legge stabilì certamente un precedente, seguito poco dopo dalla Norvegia. Anche l'Austria e la Cecoslovacchia hanno adottato delle leggi in materia sempre però, è da notarsi, riferentesi al lavoro a domicilio. Si precisa, intanto, vieppiù nella recente legislazione operaia la protezione della donna maritata impiegata nelle industrie. Già esistente e non quindi nuovo, il divieto al lavoro durante il periodo del puerperio, esso si va concretando, ora, in un de-

terminato periodo di tempo, durante il quale si afferma la necessità di offrire all'operaia intenta alle cure materne congrui sussidi. Recentemente la prima Conferenza Internazionale del Lavoro in Washington si è occupata della questione ed ha stabilito un progetto di convenzione per gli Stati membri della Società delle Nazioni, che prevede per la donna operaia un riposo di sei mesi, dopo il parto, e raccomanda le congrue indennità da offrirle.

Infine una singolare legislazione sulla obbligatorietà del lavoro, si è sperimentato in Russia, ed in Bulgaria. In Bulgaria tutti i cittadini sono obbligati, da giovani, a un certo periodo di scuola professionale: le capacità tecniche che, così, avranno acquistate devono essere messe al servizio del Paese in caso di pubblica calamità.

Censimento mondiale delle forze sindacali operaie. — L'Ufficio Internazionale del Lavoro ha recentemente pubblicato i risultati di un censimento delle forze sindacali operaie con delle statistiche sullo sviluppo numerico dei sindacati dal 1910 al 1920 nei diversi paesi, fatta eccezione tuttavia della Russia sulla quale non esistono informazioni precise, e della Cina, del Giappone e delle Indie ove i sindacati hanno raggiunto poco sviluppo. Risulta quindi che nei seguenti 17 Stati: Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Spagna, Svezia, Norvegia, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Serbia, l'effettivo totale dei sindacati si eleva nel 1910 a 10,835,000, a 13,220,000 nel 1914 e infine a 32,680,000 verso la fine del 1919.

Al principio dell'anno 1920 i membri dei sindacati erano dunque tre volte maggiori di numero in confronto del 1910, e due volte di più in confronto alla fine del 1913, poco prima della guerra. Queste cifre dimostrano il rapido aumento degli effettivi sindacali. Durante i due primi anni della guerra e specialmente nei paesi belligeranti, i sindacati furono momentaneamente arrestati nel loro sviluppo. Ma questa sospensione fu di corta durata. A partire dal 1917 si constatò un rapido aumento delle adesioni ai sindacati. La fine dell'anno 1919, per i paesi dell'Europa centrale in particolare, segna un brusco salto, 26 milioni di sindacati contro 8,500,000 nel 1910. È interessante notare che sull'effettivo totale di 32,680,000 membri, i sindacati dell'Inghilterra, della Germania, degli Stati Uniti, della Francia e dell'Italia, rappresentano per sé stessi 27 milioni, lasciando 5 milioni e mezzo per gli altri Stati.

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Commissione per gli emendamenti al Patto. — La Commissione per gli emendamenti al patto della Società delle Nazioni nominata dal Consiglio, in conformità al voto dell'Assemblea, si è riunita a Ginevra presso il Segretariato generale, sotto la presidenza di Arthur I. Balfour.

Il Consiglio ha sottoposto alla Commissione i numerosi emendamenti, che sono stati proposti da diversi Stati. La Commissione, dopo aver discusso in linea generale i diversi emendamenti proposti, ha dato incarico ad una sottocommissione di redigere una relazione, che dovrà essere presentata entro la prima quindicina di maggio. La Commissione dovrà, poi, presentare al Consiglio una relazione generale per il 1° giugno.

ITALIA

La delegazione degli italiani all'estero presso il Commissariato Generale dell'emigrazione. — Una disposizione dell'art. 69 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione prescrive che venga stabilita, presso il Commissariato Generale dell'emigrazione, la riunione periodica delle principali collettività italiane stabilite all'estero. Con recente decreto del Ministro degli affari esteri (1), è stata costituita una Commissione allo scopo di preparare un progetto per disciplinare la composizione e il funzionamento di tale riunione. Il progetto e la relazione illustrativa dovranno essere consegnati entro il 30 giugno al Commissario generale dell'emigrazione il quale è incaricato di raccogliere sul progetto stesso il parere del Consiglio superiore dell'emigrazione. La Commissione è presieduta dall'on. prof. Vittorio Emanuele Orlando ed è suddivisa in gruppi per ogni singolo Stato o per gruppi di Stati affini o limitrofi.

Lega italiana per la tutela degli interessi nazionali. — Solennemente costituitasi in Campidoglio il 30 settembre 1920, la Lega (Sede Centrale - Roma - Corso Umberto I, 101), si propone i seguenti scopi:

a) la propaganda economica e commerciale italiana all'Estero e la diffusione, all'interno, della conoscenza dei paesi stranieri ove maggiormente l'attività italiana si esplica da tempo, o può svilupparsi con vantaggio da oggi in avanti;

b) la tutela dell'emigrazione, in quanto e dovunque l'opera degli Istituti Statali che hanno il compito di difenderla e di dirigerla possa essere integrata dalla libera operosità dei cittadini; col particolare criterio di favorire sopra tutto l'attività fuori Patria di elementi intellettuali, tecnici e direttivi che inquadrino le masse dei nostri lavoratori;

c) l'organizzazione, a scopi economici e commerciali degli italiani all'Estero; la spinta e l'appoggio a tutte quelle loro iniziative private, dalle quali, oltre che privati interessi, possa trarre vantaggio l'interesse generale della Nazione;

(1) V. in questo *Bollettino*, pag. 267.

d) il collegamento alla Madre Patria di quanti vivono ed operano fuori dei confini della Nazione con animo e con criteri di italianità; con particolare difesa degli interessi e degli ideali dei connazionali viventi in terre italiane politicamente soggette ad altre nazioni;

e) lo studio delle questioni economiche interne, in quanto rivestano carattere nazionale, con particolare riguardo per gli speciali problemi delle nuove provincie;

f) la concentrazione e il coordinamento di istituzioni analoghe.

Sezioni della Lega sono state istituite a Roma e a Milano, ed altre sono in via di costituzione a Venezia, Napoli, Bari, Palermo, Trieste e Trento.

Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale. —

La creazione di una simile istituzione, che manca finora in Italia, corrisponde ad una necessità, da cui dimostrazione è data dal Prof. Ettore Levi, membro del Consiglio superiore di Sanità e Vice Presidente dell'Opera Nazionale per la Protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, in un suo libro intitolato «La Medicina sociale in difesa della vita e del lavoro», nel quale si dimostra come la tubercolosi e le malattie sessuali, associate nella loro comune opera distruttiva, l'alcoolismo dilagante, la gravissima mortalità infantile, e in una parola tutto il gruppo delle così dette malattie sociali, rappresentino per la Nazione un flagello con incalcolabili effetti eugenici ed economici. Le finalità e le funzioni dell'erigendo Istituto, che ha ottenuto un numero considerevole di autorevoli adesioni, sono concretate nel programma seguente:

1° Osservatorio centrale dei grandi fenomeni di morbilità e mortalità per le così dette malattie sociali, delle provvidenze legislative e dei mezzi diretti ed indiretti atti a combatterle, dei mezzi finanziari necessari a tali fini, dei risultati economici di tali spese.

2° Centro di propaganda degli elementi informativi suddetti, debitamente elaborati; propaganda da esercitarsi sui legislatori, sugli amministratori di provincie e comuni, sulle confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e sulle masse, utilizzando a tal uopo essenzialmente la scuola, l'esercito, i corpi armati, i centri di emigrazione, i porti di imbarco e di sbarco, per valorizzare il nostro massimo capitale, la macchina-uomo.

3° Centro di coordinamento delle organizzazioni benefiche e assistenziali a carattere nazionale e regionale. Schedario centrale di tali istituzioni e centro informativo sulla loro potenzialità morale ed economica.

4° Organo di stimolo e di collegamento rispetto alle grandi amministrazioni statali e para-statali di assistenza sociale.

5° Ufficio tecnico consultivo a disposizione dei grandi enti industriali, commerciali, agricoli, ecc. per inchieste, studi, piani di costruzione, preventivi di spese, ecc., in rapporto alle istituzioni necessarie per la lotta contro le malattie sociali.

6° Centro di consultazione per l'erogazione di fondi per parte degli enti economici e industriali alle suddette istituzioni benefiche: tale consultazione sarà resa efficace e sicura dalle informazioni derivate per elaborazione dello schedario informativo, confidenziale suddetto.

7° Centro di studio e di sperimentazione di nuove provvidenze sociali, praticamente applicabili, con risultati economici positivi, da parte dei datori di lavoro, come istituzioni di laboratori di orientamento professionale e integrazione o fondazione di scuole di avviamento alle carriere sociali, per costituire fin d'ora le basi necessarie all'istruzione di quelle schiere di vigilatori e vigilatrici del lavoro, il cui campo d'azione è illimitato sia nella scuola che nell'officina, nei campi e negli uffici; negli ospedali, nei dispensari e, per quanto specialmente riguarda la Nazione nostra, nei centri di imbarco, di sbarco e di lavoro dei nostri emigranti.

Per gli infortuni sul lavoro e in agricoltura. — I limiti delle indennità per infortuni sul lavoro stabiliti dalle norme vigenti sulle assicurazione infortuni sia industriali che agricoli sono stati elevati con leggi recenti in modo da tener conto del diminuito valore della moneta. Con legge 20 marzo 1921, n. 296 (G. U. 1 aprile 1921) relativa all'assicurazione infortuni nell'industria si eleva da L. 2000 a L. 6000 il limite massimo di salario annuo per la determinazione delle indennità nei casi di morte o di invalidità permanente, assoluta o parziale, e da L. 500 a 1000 il limite minimo; si prevede la formazione di tabelle di salarii medi per talune industrie e lavorazioni da servire anche come base per la determinazione del salario annuo agli effetti delle indennità per morte o per inabilità permanente; si eleva parimenti da L. 7 a L. 20 il limite di mercede giornaliera per l'obbligo dell'assicurazione dei soprintendenti ai lavori, come viene portato da L. 3500 a L. 6000 il limite massima per l'obbligo dell'assicurazione nei riguardi dello stato maggiore degli equipaggi mercantili. Analoghe modificazioni sono portate alla misura delle indennità per infortuni in agricoltura dalla legge 24 marzo 1921, n. 297 (G. U. 1° aprile 1921). Le indennità per i casi di infortuni mortali in agricoltura che si aggiravano da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 3750, vengono portate rispettivamente tra le 1500 e le 11,250; in caso d'infortuni che importino inabilità permanente assoluta, le precedenti indennità, oscillanti tra un minimo di L. 1200 ed un massimo di L. 1875, vengono elevate nella misura che da un minimo di L. 3600 sale ad un massimo di L. 14,625. Per i casi infine di inabi-

lita temporanea l'indennità giornaliera che oscillava tra un minimo di L. 0.50 ed un massimo di L. 1.50, viene portata rispettivamente a L. 1.50 nel limite minimo ed a L. 5 nel limite massimo.

Sono in corso di studio le modificazioni ai vigenti regolamenti in conseguenza dei due predetti provvedimenti legislativi.

Per esplicita disposizione di legge, le indennità dovranno essere corrisposte dagli Istituti assicuratori nella nuova misura, per tutti gli infortuni che si verificheranno a cominciare dal trentesimo giorno dalla pubblicazione dei predetti provvedimenti, e cioè dal 1° maggio 1921.

E da rilevare che tali modificazioni alle leggi italiane sull'assicurazione infortuni interessano, indirettamente, anche i lavoratori italiani all'estero, in quanto, a norma dell'art. 35 della legge sull'emigrazione (T. U. 13 novembre 1919, n. 2205) gli imprenditori stranieri che arruolano operai in Italia per lavori da eseguirsi in paesi esteri dove non esiste una legge sulla indennità per infortuni devono, nel contratto di lavoro in base al quale chiedono di essere autorizzati ad arruolare mano d'opera in Italia, assumere l'obbligo di assicurare gli operai arruolati presso gli Istituti di assicurazione italiani per le identiche indennità d'infortunio stabilite dalle norme vigenti in Italia.

Assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. — Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali si è riunito a Roma negli scorsi giorni sotto la presidenza del senatore Ferrero di Cambiano, e dopo aver deliberato alcuni provvedimenti di ordinaria amministrazione, ha proceduto all'esame delle proposte e dei voti formulati da diverse organizzazioni, dagli organi locali della stessa Cassa Nazionale, e dal Comitato esecutivo di questa per alcuni ritocchi che l'esperienza suggerisce di apportare al decreto-legge 21 aprile 1919 sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, nell'intento di perfezionarne il meccanismo e di estenderne la sfera di applicazione. Le proposte del Consiglio della Cassa Nazionale saranno presentate al Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale affinché ne tenga conto nell'occasione della conversione in legge di quel decreto.

FRANCIA

Progetto di legge sulle assicurazioni sociali. — Il Parlamento francese è attualmente investito dell'esame di un progetto di legge sulle assicurazioni sociali elaborato dal Ministro del Lavoro. Il nuovo progetto comprende i seguenti rischi: malattia, invalidità, vecchiaia e

morte, ed inoltre contempla dei sussidi di carico di famiglia per le nascite, l'allattamento e per il periodo di gestazione. Le linee fondamentali del progetto governativo sono le seguenti.

L'assicurazione è obbligatoria non escludendo tuttavia il concorso dell'iniziativa privata. Godono dell'assicurazione gli operai e contadini francesi d'ambo i sessi il cui salario non è superiore ai fr. 10,000 all'anno. Facoltativamente possono entrare nell'assicurazione i coloni, i coltivatori e i piccoli proprietari di età superiore ai 30 anni e così pure coloro che già godevano di un'assicurazione obbligatoria o facoltativa, a condizione che il loro guadagno annuo non superi i 10,000 fr. I contributi della assicurazione si effettuano con versamenti eguali dei padroni e degli assicurati e con sovvenzioni dello Stato. Per il calcolo dei contributi i salariati sono classificati in sei classi, a seconda dell'ammontare delle loro risorse finanziarie. Le quote dovute rispettivamente dai padroni e dagli operai sono fissate al 5 % del salario medio di ciascuna classe e sono identiche sia che il salariato sia celibe o capo di famiglia. L'ammontare del contributo dell'operaio è prelevato dal padrone sul salario e versato alla Cassa di assicurazione insieme al contributo a suo carico. Lo Stato si assume le spese della gestione amministrativa degli organi preposti all'applicazione della legge e le indennità previste per carico di famiglia: inoltre sovvenziona le assicurazioni per la invalidità e vecchiaia e accorda la sua partecipazione finanziaria per la costruzione degli stabilimenti di cura o di prevenzione.

Le prestazioni cui hanno diritto gli assicurati sono le seguenti: 1° in caso di malattia o invalidità: cure mediche e chirurgiche, medicine, trattamenti speciali e un sussidio giornaliero pari alla metà del salario per la durata di 6 mesi. Dopo tale periodo il beneficiario godrà di un sussidio mensile per i cinque anni seguenti e infine di una pensione d'invalidità per tutta la durata dell'incapacità. I sussidi giornalieri per l'incapacità totale variano da fr. 1.50 a fr. 15; i sussidi mensili da fr. 45 a fr. 250; le pensioni d'invalidità da fr. 500 a fr. 3000, secondo la classe del salario, alla quale appartiene l'assicurato; 2° in caso di maternità: cure mediche e chirurgiche, medicine, e un sussidio giornaliero variante da fr. 1.50 a fr. 15 per sei settimane avanti e sei settimane dopo il parto e un sussidio mensile di allattamento da fr. 15 a fr. 60 per il periodo di un anno; 3° in caso di vecchiaia: pensione a 60 anni, variante da fr. 500 a fr. 3000; 4° in caso di morte: indennità alla famiglia da fr. 150 a fr. 1500; 5° per ogni nascita: sussidio alla famiglia di fr. 200, (100 alla nascita e 50 dopo sei mesi, 50 dopo dodici mesi). Se il padre e la madre sono entrambi assicurati il sussidio è raddoppiato; 6° gli assicurati con figli minori dei 16 anni a loro carico hanno diritto ad un aumento delle prestazioni pecuniarie mensili, e d'invalidità in ragione rispettivamente di fr. 0.50, fr. 10 e fr. 100 per ciascun figlio; 7° i con-

glunti e i minori dei 16 anni dell'assicurato hanno diritto gratuitamente ai soccorsi medici, chirurgici e farmaceutici.

Il funzionamento di queste assicurazioni è affidato a delle casse regionali dotate di una larga autonomia. Il progetto prevede la creazione di uffici di assicurazione e di consigli del contenzioso per assicurare lo sviluppo della legge, per intervenire nelle controversie, ricerche e ricorsi. E inoltre stabilito la creazione di un Consiglio Superiore del contenzioso, composto di un consigliere di Stato e di consiglieri della Corte per risolvere le contestazioni che deriveranno dall'applicazione della legge e per stabilire una giurisprudenza uniforme.

Accordo tra le Federazioni edilizie francese e tedesca. — Un accordo è intervenuto tra la *Fédération des Travailleurs du Bâtiment* francese e la *Deutscher Bauarbeiterverband* per l'impiego di operai tedeschi nei lavori di ricostruzione del Nord della Francia. In base a tale accordo gli operai tedeschi non potranno essere occupati che nei lavori eseguiti direttamente per conto dell'amministrazione francese e sotto la direzione e controllo di quest'ultima o delle società cooperative operaie di produzione. Le condizioni di lavoro, d'igiene e di sicurezza nei cantieri, le garanzie d'ordine sociale, materiale e morale non potranno in nessun caso essere inferiori a quelle degli operai francesi. Gli operai tedeschi saranno pagati con un minimo di salario secondo le tariffe normali e correnti della regione; in vista delle oscillazioni del cambio, i salari degli operai tedeschi dovranno nel loro potere d'acquisto corrispondere sempre a quelli degli operai francesi. La giornata lavorativa sarà di 8 ore (48 settimanali). Gli operai tedeschi occupati nelle costruzioni godranno senza alcuna restrizione dei diritti sindacali francesi. Saranno iscritti alla federazione delle costruzioni e dei lavori pubblici di Francia, in seno della quale costituiranno delle sezioni speciali, amministrativamente autonome e dipendenti dal sindacato degli avventizi. Le assicurazioni obbligatorie tedesche contro la malattia, la invalidità, la vecchiaia e sugli infortuni del lavoro, l'assicurazione per gli impiegati, e le disposizioni in genere per la protezione operaia saranno applicate, in seguito ad accordi tra i due governi, agli operai e impiegati tedeschi occupati nei lavori delle ricostruzioni dal giorno della partenza dal loro paese a quello del loro ritorno. Gli operai tedeschi potranno circolare liberamente in una certa zona attorno al loro cantiere. Le organizzazioni tedesche potranno stabilire nelle regioni dove lavorano gli operai che da esse dipendono, dei segretariati operai o delle succursali di cooperative di consumo o di produzione. Appositi incaricati delle organizzazioni tedesche e francesi potranno eseguire delle ispezioni per assicurarsi che sono rispettate le condizioni di lavoro,

di sicurezza, di vitto, di alloggio e di igiene degli operai. Infine le due Federazioni di comune accordo hanno stabilito di incaricare l'Ufficio internazionale del Lavoro di sottoporre questi patti ai Governi che stanno negoziando l'applicazione delle clausole del trattato di pace che riguardano le riparazioni; demandando allo stesso ufficio, qualora queste condizioni fossero consacrate da accordi dei governi, il controllo della loro applicazione e la regolamentazione delle controversie che le federazioni o i governi non avessero potuto da loro stessi regolare.

Indennità per carico di famiglia nel lavoro agricolo. — L'assistenza per carico di famiglia ha preso negli ultimi due anni in Francia un grande sviluppo. Già da diverso tempo, gli impiegati di alcune amministrazioni pubbliche e delle grandi compagnie ferroviarie godono di supplemento di stipendio proporzionale al numero dei loro figli. La legge 30 dicembre 1913 introdusse un regime analogo per i funzionari militari, che fu esteso con la legge 17 aprile 1917 a tutti gli impiegati. Nelle diverse industrie, a datare dal 1916, il sistema ha incontrato il maggior favore ed in base ad una recente inchiesta del Ministero del lavoro risultò che ne godono il beneficio circa due milioni di operai. Col perfezionamento del sistema e per togliere agli industriali il carico dell'assicurazione diretta si sono venuti formando delle Casse dette « di compensazione », alle quali gli industriali versano un contributo proporzionato al numero degli operai e impiegati, iscritti nell'azienda; queste casse si assumono gli oneri relativi al pagamento delle indennità.

Il sistema delle indennità per carico famiglia comincia ora ad estendersi al lavoro agricolo. Un primo tentativo fu fatto dalla *Union Régionale des syndicats agricoles de l'Île de France*, con la creazione di una *Caisse Mutuelle Syndicale d'Assurance et de Prévoyance*. Questa cassa, che è alimentata soltanto dalle quote dei padroni aderenti e delle donazioni e sovvenzioni di coloro che vi sono interessati, ha per iscopo di versare agli operai e operaie: 1° un'indennità di 100 franchi in caso di matrimonio; 2° un premio di maternità di 200 franchi, pagato in ragione di 50 franchi il mese durante i due mesi che precedono la data probabile della nascita e durante i due mesi successivi; 3° delle indennità mensili fissate a 10 franchi per il secondo figlio, a 20 franchi per il terzo, a 30 franchi per il quarto, a 40 franchi per il quinto e successivi. Così una famiglia con 7 figli riceverebbe mensilmente 185 franchi. Gli aderenti pagano una quota annua fissa di 5 franchi per cento ettari, più un contributo nella ripartizione degli oneri della cassa, stabilito in base ad una percentuale per ettaro, e infine un contributo nelle spese generali che non potrà superare un franco l'ettaro.

S V I Z Z E R A

Mercato del lavoro. — L'Ufficio federale del lavoro comunica che in data 14 marzo il numero dei disoccupati totalmente era di 43,554 e quello dei disoccupati parzialmente di 90,455, dimodochè la cifra totale delle persone colpite dalla crisi ammonta a 134,000 mentre al 31 gennaio era solamente di 106,574. Sono stati intrapresi dei lavori importanti specialmente nei cantoni di Zurigo, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Zug, Berna, Neuchâtel, Friburgo, Vaud e Vallese. Inoltre sono stati organizzati dei corsi di economia domestica e professionale. Infine l'Ufficio federale del lavoro comunica che durante il mese di febbraio sono emigrate 351 persone per paesi d'oltre mare, contro 469 del corrispondente mese del 1920.

Durata del lavoro nell'industria della costruzione. — La Federazione svizzera degli imprenditori di costruzioni (ingegneri, capimastri, ecc.) e l'Associazione svizzera degli operai addetti alle costruzioni (muratori, manovali, falegnami, ecc.), sono venuti, ad iniziativa del Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica, ad un accordo, stabilendo il seguente concordato sulla durata del lavoro dei muratori e manovali per l'anno 1921:

I. A Zurigo, Winterthour, Basilea, Berna, S. Gallo, Sciaffusa, Arbon, Rorschach, la durata del lavoro sarà: *a.* nei mesi d'estate, cioè dal 15 marzo al 15 ottobre, di 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di 5 ore al sabato; *b.* dal 15 ottobre al 15 novembre e dal 15 febbraio al 15 marzo di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e di 4 ore e mezzo il sabato; *c.* dal 15 novembre al 15 febbraio di 7 ore dal lunedì al venerdì e di 4 ore il sabato.

II. In tutte le altre località della Svizzera la durata del lavoro sarà: *a.* dal 15 marzo al 15 ottobre di 9 ore e mezzo dal lunedì al venerdì e di 5 ore al sabato; *b.* dal 15 ottobre al 15 novembre e dal 15 febbraio al 15 marzo di 8 ore dal lunedì al venerdì e di 4 ore e mezzo al sabato; *c.* dal 15 novembre al 15 febbraio di 7 ore dal lunedì al venerdì e di 4 ore al sabato.

In quelle località, dove non esistono organizzazioni o dove esse sono troppo deboli (come per es. nella Svizzera Romanda) la fissazione della durata del lavoro è lasciata al libero accordo tra imprenditori e operai.

G R A N B R E T A G N A

Movimento migratorio nell'anno 1920. — In applicazione del *Merchant Shipping act* del 1906 e del *Aliens Act* del 1905, sono state pubblicate le statistiche dell'emigrazione e dell'immigrazione dell'anno 1920. Tali statistiche, costruite dal *Board of Trade* esclusivamente in

riguardo ai sudditi britannici sulla base delle liste dei passeggeri, fornite dalle Compagnie di navigazione, che fanno servizio tra il Regno Unito e i porti dei paesi extra-europei e extra bacino del Mediterraneo, portano i dati seguenti:

I. Emigrazione: Sudditi britannici residenti nel Regno unito che sono espatriati nell'anno 1920 per paesi extra europei e extra bacino del Mediterraneo:

Uomini	donne	minori dei 12 anni	totale 1920	totale 1919	totale 1913
114.842	125.286	44.693	184.821	146.935	389.394

II. Immigrazione: Immigranti di nazionalità britannica residenti in paesi extra europei o extra bacino del Mediterraneo che nel 1920 sono venuti a stabilirsi in modo permanente nel Regno Unito:

Uomini	donne	minori dei 12 anni	totale 1920	totale 1919	totale 1913
32.964	35.125	17.946	86.055	93.023	89.709

Le statistiche riguardanti il movimento generale degli *stranieri* arrivati o partiti nel Regno Unito sono ricavate dalle liste dei piroscafi in arrivo o in partenza nei porti del Regno Unito. Tali statistiche, raccolte dal *Home Office*, per l'anno 1920 portano i dati seguenti:

	Entrati	Usciti
Belgi	34.643	38.474
Tedeschi	31.134	32.372
Francesi	64.803	64.738
Greci	4.747	4.219
Italiani	18.855	14.538
Russi	11.167	12.110
Scandinavi compresi i danesi	48.209	48.013
Spagnoli e portoghesi	11.902	10.960
Svizzeri	12.181	11.352
Americani	84.63	81.919
Tedeschi, austriaci ungheresi	10.889	11.504
Turchi	1.944	1.550
Altre nazionalità	92.135	89.087
TOTALE	427.216	420.836

L'emigrazione nelle colonie inglesi. — Secondo il rapporto della Commissione per lo stabilimento nelle colonie (Over-Sea Settlement Committee), nel corso dell'anno 1920, su 64,043 domande di passaggi gratuiti provenienti da uomini e donne che avevano prestato servizio militare durante la guerra, e che desideravano emigrare nelle colonie, furono accordati 20,155 passaggi gratuiti per le destinazioni seguenti: Canada 7969; Australia 6480; Nuova Zelanda 2972; Africa del Sud 1637; Africa orientale inglese 403; Rhodesia 260; altri paesi 340. Le spese generali ammontarono a L.str. 457,000. Il sistema dei viaggi gratuiti sarà continuato fino al 1922, e il tempo utile per la presentazione delle domande viene protratto fino a tutto il 1921.

Nello stesso rapporto si rileva che l'assistenza non si è limitata alla concessione del viaggio, ma furono spese Lst. 279,000 per l'equipaggiamento e in sussidi in danaro agli emigranti e alle società che si occupano di facilitare l'emigrazione dei giovani. Un aiuto particolare è stato dato dalla Società per lo stabilimento delle donne inglesi nelle Colonie (Society for the Over-Sea Settlement of British Women), la quale ha creato in 266 città dei comitati locali per ricevere le domande dalle richiedenti, indagare sulla loro capacità e fornir loro le necessarie informazioni. Il rapporto della Commissione mette ancora in rilievo l'opera svolta dal Consiglio canadese dell'immigrazione delle donne (*Council of Immigration of Women*), che abbraccia i rappresentanti di tutte le associazioni nazionali femminili del Canada e aiuta e protegge in diverso modo le donne immigranti specialmente aprendo degli alberghi destinati a riceverle.

Grande importanza è data allo stabilimento nelle colonie dei fanciulli specialmente dei fanciulli assistiti. La Commissione ritiene che lo Stato deve disporre di mezzi adatti per incoraggiare lo stabilimento dei fanciulli nelle colonie e che si deve procedere in modo che il numero dei fanciulli sia eguale a quello delle fanciulle. Inoltre il metodo impiegato per l'emigrazione delle donne merita di essere esteso agli uomini. Il Dipartimento di collocamento nelle colonie tiene conto di tutte le domande di lavoro industriale che gli pervengono dalle colonie d'oltre mare. La commissione raccomanda di concedere l'anticipo per il viaggio, per i biglietti ferroviari e per le spese necessarie agli individui che il Ministero del Lavoro arruola nella Gran Bretagna per mandarli nelle colonie. Molti operai desiderosi di emigrare ne sono tuttavia impediti dalla difficoltà di ottenere sollecitamente dei posti a bordo e dall'alto prezzo dei biglietti. Si propone quindi che il governo si assuma il carico degli anticipi e che le Autorità dei Domini siano invitate a cooperare al loro rimborso. Con questo sistema non si viene ad urtare contro l'ostilità delle trade unions circa il sistema degli arruolamenti di operai con contratto di lavoro per cura di privati.

Il governo britannico ha infine deciso di invitare i governi dei

Dominions a discutere la possibilità di questo sistema di assistenza statale per coloro che intendono stabilirsi nelle colonie. La Commissione approvò che uno dei più grandi problemi dell'Impero è l'attuazione di una politica statale in materia d'emigrazione. Questa politica, ad avviso della Commissione, dovrà aver per base: *a.* di ripartire la popolazione dell'impero nel modo più favorevole dal punto di vista del suo sviluppo economico; *b.* di assicurare insieme la difesa e lo sviluppo dell'impero; *c.* di diminuire nel Regno Unito l'eccesso della popolazione femminile.

L'emigrazione degli ex-ufficiali. — La *Ex-officers Cooperative Resettlement Association*, secondo quanto riferisce la «Morning Post» del 10 marzo, allo scopo di facilitare l'emigrazione degli ex ufficiali, ha intenzione di addivenire ad una scelta fra gli ex combattenti per addestrarli prima della loro partenza ai lavori agricoli. I coloni dovranno sottoscrivere una parte del capitale necessario per la colonizzazione e saranno riuniti da principio nei centri agricoli della Rhodesia, del Canadá, dell'Australia e della Nuova Zelanda. Le apposite istituzioni di assistenza concorreranno alla sottoscrizione delle spese. Tutti i coloni occupati riceveranno un salario base, mentre verrà accordato un salario supplementare a coloro che daranno un rendimento maggiore o che si dedicheranno a lavori, alla cui esecuzione sono necessarie capacità speciali.

SPAGNA

L'emigrazione transoceanica nel 1920. — Nell'anno 1920 sono partiti dai porti spagnoli autorizzati all'imbarco di emigranti 147,918 persone contro 69,472 partiti nell'anno 1919. L'aumento delle partenze nel 1920 è stato quindi di 78,446. La distribuzione mensile delle partenze è la seguente:

M E S I	1920			1919	Differenza nel 1920	
	Uomini	Donne	TOTALE	TOTALE		
Gennaio	7.506	2.226	9.734	1.872	+	7.862
Febbraio	7.054	1.388	8.442	2.927	+	5.515
Marzo	5.105	1.482	6.587	2.563	+	4.024
Aprile	10.294	2.211	12.505	852	+	11.653
Maggio	9.582	2.084	11.666	3.723	+	7.943
Giugno	8.781	1.878	10.659	6.173	+	4.486
Luglio	7.049	1.804	8.853	5.116	+	3.737
Agosto	10.225	2.078	12.303	6.221	+	6.082
Settembre	10.978	2.743	13.721	10.577	+	3.144
Ottobre	13.771	3.642	17.413	13.627	+	3.786
Novembre	13.359	4.060	17.419	6.464	+	10.955
Dicembre	14.772	3.843	18.615	9.357	+	9.258
Totale	118.470	29.439	147.918	69.472	+	78.446

Queste cifre pubblicate dal Consiglio Superiore dell'emigrazione, riflettono la anormalità della situazione interna ed esterna. La forte elevazione dei prezzi dei passaggi e la scarsa disponibilità del tonnellaggio in relazione alle domande dei biglietti hanno avuto ripercussione evidente sul movimento emigratorio. Nel periodo normale del 1908 al 1913 la partenza degli emigranti diminuiva, con lievi oscillazioni, da dicembre a giugno, e dal mese di luglio si elevava per arrivare al suo massimo in novembre. Nel 1920 le cifre del primo semestre presentano una grande irregolarità e quelle del secondo non seguono totalmente l'andamento normale. Tali perturbazioni provengono dalla grande importanza dell'esodo verso Cuba e verso gli Stati Uniti, verso i quali paesi le occupazioni che si offrivano agli immigranti erano indipendenti dalla rotazione delle coltivazioni.

I porti di Vigo e Coruña continuano ad avere il maggior traffico emigratorio; da essi è partito nel 1920 quasi il 60 % della emigrazione. Merita di essere segnalato l'aumento delle partenze dai Porti di Barcellona e di Santander dovuto all'emigrazione per Cuba.

La classificazione degli emigranti per paesi di destinazione è la seguente:

PAESI DI DESTINAZIONE	1920			1919	Differenza nel 1920
	Uomini	Donne	TOTALE	TOTALE	
Argentina	20.900	13.720	34.620	20.351	+ 14.269
Brasile	1.981	663	2.644	2.110	+ 2.534
Cuba	77.907	12.118	90.025	40.427	+ 49.598
Stati Uniti	14.679	1.281	15.960	1.604	+ 14.356
Uruguay	1.757	1.355	3.112	3.937	- 825
Diversi paesi	1.255	308	1.557	1.043	+ 514
Totale	118.479	29.439	147.918	69.472	+ 78.446

Da questi dati si rilevano notevoli variazioni rispetto ai periodi normali. La emigrazione verso l'Argentina, che abitualmente rappresentava la cifra massima, passa nel 1920 al secondo posto. Il primo posto è tenuto da Cuba e il terzo dagli Stati Uniti. Verso Cuba si è diretta maggior emigrazione che nel passato a cagione dello sviluppo delle piantagioni di canna da zucchero; verso gli Stati Uniti a cagione delle svariate occupazioni industriali e specialmente per i servizi della navigazione. L'emigrazione verso l'Argentina segue conservando il suo antico carattere di colonizzazione: questo fatto spiega la proporzione del 60 % delle donne sugli uomini, mentre verso Cuba

la percentuale delle donne è stata del 15 % e verso gli Stati Uniti del 9 % .

Legislazione sociale. — Con R. Decreto 25 febbraio 1921 (*Gaceta de Madrid*, 12 marzo 1921, n. 71) il Ministro del Lavoro ha ottenuto l'autorizzazione a presentare alle Corti un progetto di legge che modifica la legge 30 gennaio 1900 sugli infortuni del lavoro. L'innovazione fondamentale che il progetto mira ad introdurre nella legislazione esistente è quella di adottare il sistema del risarcimento alle vittime del lavoro, introducendo le riforme che l'esperienza della legge 30 gennaio 1900 rende possibili ed efficaci estendendo il sistema del risarcimento alle malattie professionali. È importante il disposto dell'art. 29 che contempla l'istituzione di una scuola speciale di rieducazione degli invalidi del lavoro.

Con altro R. Decreto 8 marzo 1921 lo stesso Ministro del Lavoro è autorizzato a presentare alle Corti un progetto di legge per gli infortuni in agricoltura. (*Gaceta de Madrid*, 13 marzo 1921, n. 92). Tale progetto si propone di estendere ai lavoratori della terra, con le opportune modificazioni, gli stessi vantaggi in materia d'infortuni di cui godono gli operai industriali in forza della legge del 1900. Il progetto si basa sugli studi fatti in proposito dall'Istituto delle riforme sociali e si ispira alle proposte da questo fatte circa il concetto di padrone e di operaio, di infortunio e di forza maggiore in agricoltura, e intende di estendere il criterio delle indennità alle malattie professionali. Negli otto capitoli che comprende il progetto stesso, vengono stabilite le responsabilità padronali e i diritti dei lavoratori, nonché le varie modalità per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza medica, le indennità da corrispondersi e le assicurazioni da farsi presso Enti locali « *Mudualidades* » sotto il controllo dell'Istituto Nacional de Prevision.

In entrambi i progetti di legge il trattamento degli operai stranieri e dei loro aventi diritto che risiedono nel territorio spagnolo al momento dell'infortunio, è parificato ai nazionali. Se gli stranieri aventi diritto risiedono invece all'estero, godranno dei benefici della legge qualora la legislazione del loro paese conceda analoghi benefici ai sudditi spagnoli o qualora sia stato convenuto con convenzioni speciali.

CECOSLOVACCHIA

Legislazione sociale. — Il Ministro della Previdenza sociale ha sottoposto all'esame degli organi competenti i progetti di legge sui Consigli di fabbrica nell'industria. Tali consigli esistevano già nelle miniere. Lo stesso ministro ha elaborato un progetto di legge per regolare l'emigrazione e per sottoporre le agenzie di emigrazione ad un rigoroso controllo. La Commissione parlamentare per le questioni

sociali ha esaminato un progetto governativo per l'introduzione per i minatori di un congedo pagato e per un aumento del 50 % delle pensioni dei minatori stessi. La medesima commissione si sta ora occupando di un progetto del partito sociale-democratico diretto a introdurre l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. Alcuni emendamenti sono stati portati alla legge sulle assicurazioni per malattia. I sussidi in caso di malattia sono estesi ad un anno anziché a 39 settimane e ne viene elevato l'ammontare. Alle donne partorienti è concesso un sussidio eguale a quello per malattia. L'ammissione dei membri della famiglia, finora facoltativa, è resa obbligatoria. Le spese dell'assicurazione sono per metà a carico dei padroni e per metà a carico degli operai. Infine una legge in data 11 marzo 1921 ha regolato i sussidi per la disoccupazione.

NORVEGIA

Emigrazione transoceanica nell'anno 1919. — Nel 1919 emigrarono 2432 norvegesi per paesi transoceanici, così ripartiti: per gli Stati Uniti 2,287, per il Canada 130, per l'America del Sud 9; nell'anno 1918 erano emigrati per gli stessi paesi un totale di 1,226 persone.

CANADA

Condizioni per l'immigrazione. — Le disposizioni riguardanti la somma di cui devono essere provvisti gli emigranti per entrare nel Canada e che dovevano avere vigore fino al 31 marzo sono state prorogate per tempo indeterminato. Tali disposizioni, come è noto, stabiliscono che l'emigrante sbarcando al Canada deve, oltre all'importo necessario per proseguire il viaggio fino a destinazione, possedere in proprio la somma in danaro di 250 dollari più 125 dollari per ogni membro della famiglia di età superiore ai 18 anni, e 50 dollari per i minori dagli anni 5 ai 18.

Le autorità d'immigrazione hanno però facoltà di esentare da queste condizioni gli operai agricoli e le donne di servizio qualora diano sufficiente prova di avere il lavoro agricolo o domestico assicurato e possiedano i mezzi per raggiungere la destinazione. E sempre però raccomandabile agli emigranti di non imbarcarsi per il Canada se non sono certi di trovarsi nelle condizioni prescritte per l'ammissione.

Collocamento e controllo sull'immigrazione. — Il Ministro del Lavoro, M. G. D. Robertson, in una conferenza tenuta all'Assemblea annuale dell'Associazione Americana per la legislazione del lavoro (New York, dicembre 1920) ha esposto l'opera svolta dal Governo canadese, per facilitare il ritorno alle occupazioni civili dei 350,000 smo-

bilitati e di 200,000 uomini e 50,000 donne occupati nelle industrie di guerra. Già fin dal 1918 il Parlamento federale aveva votato una legge con la quale il Dipartimento del lavoro era incaricato di organizzare, in collaborazione colle Autorità provinciali, un servizio governativo di collocamento. Al mese di marzo 1919, 90 di tali uffici gratuiti di collocamento, già esistevano con risultati soddisfacentissimi. Tali uffici, nei primi 15 mesi del loro funzionamento, erano riusciti a collocare più di 600,000 operai. Le spese d'esercizio, sopportate in parti uguali dal governo e dalle provincie, non raggiunsero, per persona e pel solo governo, la metà delle tasse che le stesse persone pagavano antecedentemente alle agenzie private di collocamento. In vista di questi risultati cinque provincie hanno abolito per legge le agenzie private, ed altre provincie hanno considerevolmente ridotto il numero delle licenze accordate. In ciascuna provincia un Direttore ha il compito di coordinare l'attività dei diversi uffici di collocamento, ed una camera di compensazione federale in base ad informazioni telegrafiche, compila giornalmente un bollettino d'assieme del mercato del lavoro. I collocamenti da una provincia ad un'altra sono facilitati dall'adozione di una tariffa ridotta per le percorrenze superiori a cento miglia per le persone impiegate a cura degli uffici di collocamento. Le spese di sussidi di disoccupazione, previsti in 45 milioni di dollari, alla fine dicembre 1920 non raggiungevano ancora la somma di 5 milioni di dollari.

L'arruolamento in Europa della mano d'opera qualificata è autorizzata solo in quanto non sia possibile trovarla al Canada. I risultati di questo controllo si sono mostrati assai soddisfacenti. Difatti il Dipartimento dell'immigrazione ricevette 5000 richieste di operai qualificati di differenti mestieri che i datori di lavoro non riuscivano a trovare sul posto e chiedevano fossero fatti venire dall'Europa. Grazie al servizio pubblico di collocamento la grandissima parte degli operai richiesti furono trovati nell'interno del paese ed i casi in cui si dovette cercare tale mano d'opera fuori del Canada si limitarono a 770.

Il governo, le provincie ed i municipi hanno organizzato pubblici lavori per dare occupazione ai disoccupati. Le imprese private, piuttosto che licenziare i propri operai hanno aderito a ridurre la durata del lavoro. Appena l'attività di una certa industria accenna ad attenuarsi, il Direttore del servizio federale di collocamento ne informa la Commissione incaricata di sorvegliare e regolare gli acquisti del Governo, di modo che le ordinazioni possano esser fatte dove il lavoro accenna a diminuire e nelle migliori condizioni di prezzi. Il ministro ha poi dichiarato che mentre durante tutta l'estate 1920 il lavoro non è mancato, nell'ottobre ha cominciato a manifestarsi un certo rallentamento negli affari. Tuttavia a fine dicembre la disoccupazione non si presentava sotto un aspetto molto preoccupante e si manife-

stava in una misura inferiore a quella della medesima data del 1913 e 1914. È noto però come nei mesi seguenti la situazione sia notevolmente peggiorata.

STATI UNITI

Immigrazione nel 2° semestre 1920. — Il Presidente dell'Inter Racial Council, in occasione della discussione del progetto di legge che avrebbe dovuto limitare per un dato periodo di tempo la immigrazione agli Stati Uniti, ha dichiarato alla stampa che nei cinque mesi, luglio-novembre 1920, secondo le cifre del Dipartimento del Lavoro sono arrivati negli Stati Uniti 472,859 immigranti, contro 181,505 persone che nello stesso periodo hanno lasciato gli Stati Uniti. Per mesi gli arrivi e le partenze sono avvenute come appresso:

MESI	Totale della immigrazione	Totale della emigrazione	Immigrazione netta.
Luglio	83.359	39.505	44.454
Agosto	86.500	43.800	42.700
Settembre	98.400	31.200	67.200
Ottobre	101.000	33.000	68.000
Novembre	103.000	34.000	69.000
TOTALE	472.859	181.505	291.354

La bilancia in favore dell'immigrazione segna dunque in 5 mesi un aumento di 291,354 persone. Con queste dichiarazioni il Presidente dell'Inter Racial Council ha inteso smentire praticamente i calcoli di coloro che asserivano che prima del 1° gennaio 1921 sarebbero arrivati agli Stati Uniti più di 1,200,000 emigranti. Inoltre se la media netta mensile dell'immigrazione cominciando dal luglio scorso è stata di 58,271; il totale netto dell'immigrazione per l'anno fiscale 1920-21 potrà essere di 699,252 immigranti, cifra che è tuttavia inferiore al totale netto dell'immigrazione degli anni 1913 e 1914.

Sviluppo delle imprese agricole. — Nel censimento del 1920 il numero delle imprese agricole è risultato di 6,449,998 contro 6,361,502 nel 1910 e 5,737,372 nel 1900. Per azienda agraria (*farm*) agli effetti del censimento si intende tutta la terra direttamente condotta da una persona, sia col suo lavoro esclusivo, sia con l'aiuto di persone familiari o di salariati. Quando un proprietario fondiario ha uno o più affittuari (*tenants, reuters, croppers*), o direttori di azienda, la terra

condotta da ognuno di questi viene considerata come una distinta azienda agraria. Gli stati dove esiste il maggior numero di *farms* sono i seguenti: Texas, con 435,666 *farms* cui seguono: Georgia, Alabama, Kentucky, Missouri, Caroline, Caroline settentrionali, Ohio, Tennessee, per ciascuno dei quali le *farms* superano le 250,000.

BRASILE

Legge che regola l'entrata e l'espulsione degli stranieri. — Con legge 6 gennaio 1921, n. 4247, sono state stabilite nuove norme su l'entrata, la residenza e l'espulsione degli stranieri (1). La legge si va applicando con una interpretazione rigorosa, specialmente per quanto riguarda il divieto di ammissione per alcune categorie di persone. Per quanto riguarda i casi di espulsione, di cui all'art. 2 della legge, si debbono lamentare due gravi restrizioni che non esistevano nella legge anteriore. Esisteva già in Brasile la legge 7 gennaio 1907 che concedeva al potere esecutivo la facoltà di espellere per determinati motivi degli stranieri dal territorio nazionale. Non potevano però essere espulsi gli stranieri residenti nel territorio della Repubblica da più di due anni, e inoltre gli stranieri ammogliati con una cittadina brasiliana o che avessero figli brasiliani, e infine quelli che fossero possessori di beni immobili nel territorio della Repubblica. La nuova legge porta a cinque il numero degli anni di residenza, a cui è condizionato il diritto dello straniero a non essere espulso, e inoltre non accenna allo stato di famiglia dell'espellendo, per cui uno straniero, che abbia moglie e figli brasiliani, se non risieda in questo territorio da almeno cinque anni, potrebbe essere violentemente separato dalla famiglia. Lo spirito che ha informato la nuova legge è stato esclusivamente quello di chiudere le porte ad ogni infiltrazione di elementi bolscevichi. Il provvedimento legislativo in questione, ad ogni modo, ha notevolmente limitato in questa materia l'arbitrio del potere esecutivo, che era prima quasi assoluto, ed ha stabilito delle garanzie contro gli atti del potere esecutivo, in quanto, e ciò è notevole, contro il decreto di espulsione la legge ha ammesso un ricorso in taluni casi ad autorità amministrative ed in altri alla autorità giudiziaria.

Immigrazione sussidiata di russi nello Stato di S. Paolo. — Nell'*Estado di S. Paolo* del 22 febbraio 1921 è apparso un comunicato circa l'immigrazione in Brasile dei russi del gen. Wrangel. Il comunicato dice testualmente così: « Il governo di S. Paolo desidera far venire come immigranti, diecimila russi agricoltori destinati all'agricoltura dello Stato. Il Governo ha già intavolato a tale proposito

(1) V. in questo *Bollettino*, pag. 247.

trattative col governo francese per la venuta di questi immigranti che sono ex soldati dell'esercito del generale Wrangel, e che sono tutti pratici del lavoro dei campi. Il governo prenderà tutte le precauzioni perchè giungano soltanto uomini validi e sani». Da buona fonte risulterebbe che le pratiche accennate nel su riferito comunicato per l'immigrazione di tali russi si stanno realmente svolgendo.

Movimento nella «Hospedaria de Immigrantes» di S. Paolo durante l'anno 1920. — Durante l'anno 1920 entrarono nella «Hospedaria de Immigrantes» del Dipartimento governativo del Lavoro della città di S. Paolo 31,887 persone che, con le 160 colà esistenti al primo gennaio del detto anno, formano un totale di ricoverati, durante l'anno ultimo, di 32,047 persone. Il totale suddetto comprendeva 5,133 famiglie composte di 24,641 persone, e 7,246 persone isolate. Delle persone entrate durante il 1920, 11,555 erano coniugate, 19,306 erano celibi e 1,016 erano vedove; 19,775 erano maschi e 12,112 erano femmine. In quanto alla età, si dividevano come segue: 22,767 maggiori di 12 anni; 3,331 da 7 a 12 anni; 3,136 da 3 a 7 anni e 2,653 minori di 3 anni. Dei ricoverati, 23,204 erano analfabeti e 8,683 sapevano leggere. Avuto riguardo alla nazionalità si classificavano nel modo seguente: brasiliani 15,517, spagnuoli 7,373, portoghesi 3,617, italiani 2,246, tedeschi 1,077, di 30 altre nazionalità 2,057. Come negli anni 1915 e 1919, fra i lavoratori ricoverati alla «Hospedaria» predominano i brasiliani, ciò che dimostra la domanda di cui sono oggetto da parte dei fazendeiros. Dei 31,887 entrati durante il 1920 nella «Hospedaria», 11,945 provenivano dall'estero, 11,048 provenivano da altri Stati del Brasile, e 8,894 si trovavano già nella città di San Paolo.

Movimento della emigrazione nel porto di Santos durante il 1920. — Durante l'anno 1920 entrarono nel porto di Santos 3,057 passeggeri di 1ª classe e 28,624 immigranti (passeggeri di 2ª e 3ª classe). Di questi ultimi, 20,895 erano spontanei e 7,729 sussidiati; 288 erano brasiliani e 20,336 stranieri di varie nazionalità.

Nello stesso anno emigrarono da Santos 2,692 passeggeri di 1ª classe e 13,667 emigranti (passeggeri di 2ª e 3ª) dei quali 454 erano brasiliani e 13,213 stranieri. Si verificò, quindi, una maggiore entrata di 365 passeggeri di 1ª classe e di 14,957 emigranti.

PERU'

Per l'immigrazione. — Con decreto 18 giugno 1920 è stato istituito presso il Ministero del *Fomento* (Industria e commercio) un «Comitato di propaganda nazionale» presieduto dal Ministro competente e composto dai direttori di diversi dicasteri con lo scopo di organizzare e dirigere i lavori relativi alla propaganda degli interessi nazionali

sotto il punto di vista industriale è della immigrazione. Al fine poi di favorire l'immigrazione, lo stesso Ministero ha creato un apposito Ufficio di collocamento, al quale possono rivolgersi le persone che offrono o che domandano lavoro, ed ha aggiunto al credito ordinario di 15 mila lire peruviane annue per favorire l'immigrazione un credito provvisorio di altre 10 mila peruviane, al cambio di novembre (pari a lire italiane 1,000,000) per l'anno 1921.

URUGUAY

Legge sul riposo settimanale. — Recentemente è stata approvata una legge sul riposo obbligatorio settimanale di 24 ore per ogni operaio o impiegato negli stabilimenti industriali o commerciali. In via normale il riposo sarà concesso di domenica, ma in determinati casi (per es. nelle industrie a lavoro continuo) e per determinati motivi (per es. per impedire l'avaria di materiali, ecc.) il riposo settimanale potrà essere preso in un altro giorno della settimana o in due mezze giornate. Speciali formalità sono prescritte per quegli stabilimenti che richiedono il riposo settimanale in giorno diverso della domenica. In nessun caso tale eccezione potrà essere domandata nei riguardi delle donne, e dei ragazzi minori di 16 anni. L'operaio o impiegato non potrà essere occupato nel giorno di riposo se non col suo consenso e quando eccezionalmente verrà impiegato lo sarà sempre a patto di un riposo supplementare nel corso della settimana e di una paga speciale, che dovrà essere doppia della normale. Nei giorni di riposo è vietato tenere aperti i negozi salvo speciale autorizzazione delle Autorità locali. Apposite norme verranno emanate per il riposo settimanale dei marinai, dei ferrovieri e del personale domestico.

ARGENTINA

Immigrazione nell'anno 1919. — La fine della guerra europea produsse un'immediata ripresa della corrente immigratoria verso questa repubblica. Cosicché gli immigranti da 13,701 nel 1918, salirono nel 1919 a 41,229. In quest'anno come negli anni precedenti alla guerra nella classificazione per nazionalità il primo posto è tenuto dagli spagnoli con 20,824 immigranti; seguono gli italiani in numero di 8,966; indi i francesi 2,128, germanici 1,992, e inglesi 1,749. Ciascuna delle altre nazionalità non ha superato i 500 immigranti.

Dei 41,299 immigranti la maggior parte, ossia 8,968, erano manovali, e 3,646 agricoltori. Le altre professioni erano così rappresentate: commercianti 3039, domestici 2995, salariati 1392, sarti 1035, modiste 738, cuochi 677, meccanici 668, fabbri 543, carpentieri 369 e muratori 367. A questi vanno aggiunte 5611 donne e 5724 bambini senza occupazione e inoltre 408 studenti, 257 ingegneri e 280 militari.

Classificati per sesso e per età e stato sociale si sono rilevati 23,725 maschi, 11,850 femmine e 5,724 ragazzi; 7477 uomini e donne da 1 a 15 anni, 33,170 da 16 a 59, 652 maggiori dei 60 anni; 26,077 scapoli, 14,129 sposati e 1093 vedovi.

Durante lo stesso anno 1919 furono collocati per cura degli uffici statali 6,250 lavoratori i quali furono avviati in 599 località della repubblica, specialmente nelle provincie di Buenos Aires, Santa Fè e Mendoza.

Conferenza nazionale sulla immigrazione. — La Giunta esecutiva della Associazione del Lavoro ha stabilito di convocare nel prossimo mese di giugno le sue filiali e le principali Istituzioni industriali e commerciali dell'Argentina per una conferenza sopra i diversi problemi della immigrazione. I temi che verranno trattati nella conferenza sono: *a.* Legislazione sull'immigrazione; *b.* Convenzioni con i paesi di emigrazione; *c.* Cooperazione padronale.

Il secondo punto del programma verrà svolto in armonia con le risposte mandate al questionario dell'Ufficio internazionale del lavoro. La parte riguardante la cooperazione padronale verrà studiata nei suoi due aspetti: del lavoro commerciale e industriale e della colonizzazione agricola. La segreteria della Associazione sta preparando i formulari e le informazioni per il miglior esito della conferenza, la quale è attesa con interesse data l'importanza degli argomenti che in essa verranno trattati e le necessità di indirizzare l'opera degli industriali ad una miglior utilizzazione dell'emigrazione.

Assegnazione di terre pubbliche e creazione di nuove colonie agricole. — La Direzione Generale delle Terre e Colonie, in Argentina, ha compiuto un preciso accertamento delle terre situate nei territori nazionali di Chaco, Formosa e Misiones, basandosi sui dati che già erano a sua disposizione e sui nuovi elementi raccolti dalle commissioni esploratrici che visitarono i citati territori. Sulla base dei risultati di tali accertamenti, secondo quanto riferisce la *Nacion* di Buenos Aires, saranno quanto prima emanati degli appositi decreti, che determineranno la situazione e la conformazione dei vari lotti in cui sono state divise le terre pubbliche delle dette regioni. Ogni decreto stabilirà la situazione legale di una colonia e determinerà quali sono gli occupanti che, avendo adempiuto alle condizioni regolamentari, potranno ricevere dallo Stato il loro titolo definitivo di proprietà. Inoltre, i decreti determineranno quali sono i terreni ancora disponibili e che possono venire occupati o rimessi in affitto. Definita la situazione delle attuali colonie è intendimento del Governo di creare sempre nuove colonie, allo scopo di intensificare la produzione di quei territori e di stabilire in essi nuove popolazioni.

L'organizzazione del mercato della mano d'opera agricola nella provincia di Buenos Aires. — Per rendere possibile una opportuna selezione fra gli operai agricoli, il decreto 7 gennaio 1920 attualmente in vigore, stabilisce una assidua vigilanza su tutti i lavori eseguiti, a mezzo di una speciale commissione nominata dal Dipartimento Provinciale del Lavoro, in ciascun centro di popolazione delle zone agricole, nelle quali verranno avviati i lavoratori richiesti, sia per i raccolti, sia per altri lavori concernenti l'agricoltura. Quindici giorni prima del raccolto, il suddetto Dipartimento del Lavoro pubblicherà il numero degli operai necessari in ciascuna zona, i salari che verranno loro corrisposti, e notificherà se nella stessa località vi sia qualche altra classe di lavoratori in sciopero. Terminata la stagione del raccolto, il Dipartimento provvederà a fornire a quei lavoratori agricoli, che si saranno particolarmente distinti per assiduità e operosità il lavoro anche per la stagione invernale, impiegandoli in opere stradali o di altro genere, nei luoghi vicini, ove più urge la mano d'opera. Dopo dieci anni consecutivi di lavoro il lavoratore agricolo acquisterà il diritto di essere annoverato fra coloro ai quali sarà, per speciale merito, assegnato un appezzamento nella divisione delle terre pubbliche, della quale la legislazione argentina si sta vivamente occupando, nell'intento di aumentare nel maggiore e miglior modo possibile la produzione agricola della Repubblica.

GIAPPONE

Immigrazione coreana. — I coreani che emigrano a scopo di lavoro al Giappone hanno l'abitudine di ritornare al loro paese al principio di ciascun anno. Quest'anno invece il numero di coreani rimpatriati è stato assai scarso e al contrario si è constatato che sono arrivati e continuano ad arrivare al Giappone circa 200 coreani al giorno. Tale movimento continua. La maggior parte di essi vengono impiegati nelle miniere della parte nord del distretto di Kjusju o negli stabilimenti industriali della regione di Kobe. L'aumento della emigrazione coreana è dovuto, secondo quanto osserva l'*Osaka Mainiki*, alla disoccupazione che regna in Corea in seguito alla crisi commerciale e al ribasso del prezzo del riso che ha obbligato molti coltivatori a cercare lavoro altrove. Lo stesso giornale esprime il timore che l'afflusso di questa mano d'opera che si offre a salari inferiori ai normali, porti una vera concorrenza agli operai giapponesi.

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

BRASILE

Legge 6 gennaio 1921, n. 4247, che regola l'entrata degli stranieri nel territorio dello Stato. (*Diario Oficial*, 8 gennaio 1921).

Art. 1. — Il potere esecutivo può impedire l'entrata nel territorio nazionale:

1° a stranieri nelle condizioni enumerate all'art. 2 di questa legge;

2° a stranieri mutilati, storpi, paralitici, ciechi, pazzi, mendicanti o malati di malattia incurabile e contagiosa;

3° a straniere che vengono nel paese per esercitarvi la prostituzione;

4° a stranieri sopra i sessanta anni.

Paragrafo unico. — Gli stranieri ai quali si riferiscono i numeri 2 e 4 saranno liberi di entrare nel paese, quando essi non siano affetti da grave malattia contagiosa ed inoltre:

a) dimostrino di possedere una rendita per provvedere al proprio sostentamento;

b) abbiano parenti o conoscenti che possano far garanzia per loro avanti le autorità di polizia.

Art. 2. — Può essere espulso dal territorio dello Stato, entro due anni dal suo arrivo, lo straniero:

1° che risulti sia stato espulso da un altro paese;

2° che la polizia di un altro paese abbia dichiarato elemento perturbatore dell'ordine pubblico;

3° che entro il detto periodo di tempo abbia provocato sommosse, per introdurre nel paese, mediante azioni criminose, una setta religiosa o politica;

4° che col suo contegno si sia dimostrato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale;

5° che sia fuggito da altri paesi a causa di assassini, furti, rapine, bancarotta fraudolenta, falsificazione di firme, contrabbando, inganni, falsificazione di monete o che abbia esercitato il lenocinio;

6° che sia stato condannato da tribunali brasiliani per alcuna delle dette azioni delittuose.

Art. 3. — Non può essere espulso dal paese lo straniero che vi abbia dimorato ininterrottamente per 5 anni.

Art. 4. — Conformemente al disposto dell'articolo precedente, eccettuato il caso previsto al n. 4 dell'art. 69 della costituzione, viene considerato come dimorante lo straniero che dimostra:

1° di avere avuta dimora fissa in uno o più luoghi del territorio dello Stato per il periodo di tempo anzidetto;

2° di avere una dichiarazione confermando il suo proposito di fissare nel paese la sua dimora, rilasciatagli dalla Polizia o dal Municipio della località da lui abitata nel detto periodo e nella quale ha la sua abituale dimora;

3° di avere entro il tempo suddetto nel luogo o nei luoghi di sua dimora disimpegnate sempre mansioni onorevoli.

Art. 5. — La polizia al termine di detto periodo passa la pratica per il competente giudizio ai Ministeri della giustizia e dell'interno e dopo che il giudizio è stato formulato, viene partecipato agli interessati il decreto di sfratto.

Paragrafo 1. — Lo straniero ha 10 giorni di tempo per fare opposizione al decreto di sfratto. Se questo ha per base i numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 il ricorso deve essere presentato alle autorità che il detto decreto hanno emanato, se ha per base invece i numeri 5 e 6 dello stesso articolo 2 alla autorità giudiziaria.

Paragrafo 2. — Lo sfrattato per lasciare il paese ha il tempo indicato nel precedente paragrafo, ma l'autorità può, per ragioni di ordine pubblico, imprigionarlo fino alla partenza anche se non ha commessi delitti comuni, ed a prescindere dai numeri 5 e 6 dell'art. 2.

Paragrafo 3. — In caso di ricorso all'autorità giudiziaria la difesa può dimostrare soltanto che il decreto di sfratto è ingiustificato.

Art. 6. — Lo straniero che torna nel paese prima che il decreto di sfratto sia stato revocato è condannato a due anni di carcere ed è nuovamente espulso dopo averli scontati.

Paragrafo unico. — In questo caso il processo e la sentenza sono di competenza del tribunale collegiale.

Art. 7. — Il potere esecutivo può revocare la sentenza di sfratto quando viene a cessare la ragione per la quale fu emanata.

Art. 8. — Tutte le disposizioni contrarie a quanto in questa legge è disposto sono abrogate.

Movimento dell'emigrazione italiana

A) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI-TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI (1).

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno
per paesi transoceanici.

Febbraio 1921.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di destinazione							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	5,562	273	5,835	3,716	1,846	7	2,311	—	462	2,746	36	—	—
Napoli	15,532	537	16,069	9,992	5,540	70	14,976	—	142	254	—	—	90
Palermo	2,165	—	2,165	1,227	938	—	2,165	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	23,259	810	24,069	14,935	8,324	77	19,452	—	604	3,000	36	—	90

2. — Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno
da paesi transoceanici.

Febbraio 1921.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	378	129	507	302	76	—	—	22	26	308	22	—	—
Napoli	2,078	1,400	3,487	1,807	271	44	2,034	—	—	—	—	—	—
Palermo	176	—	176	145	31	—	176	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale	2,632	1,538	4,170	2,254	378	44	2,210	22	26	308	22	—	—

(1) Cifre provvisorie.

II.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI
DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE (1).

ANNO 1921	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	TOTALE	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio ..	26,758	16,195	7,392	3,171	133	21,360	460	850	3,831	95	15	11	3
Febbraio..	23,723	13,650	6,786	3,287	108	19,850	—	604	3,024	36	2	91	8

(1) Cifre provvisorie. Nella presente tabella sono compresi gli emigranti italiani transoceanici partiti dai porti del Regno e quelli espatriati per imbarcarsi in porti esteri.

III.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

ANNO 1921	TOTALE dei passaporti rilasciati	PAESI DI DESTINAZIONE								
		Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	3,693	162	1,632	17	461	1,249	15	24	93	40
Febbraio	4,406	324	1,804	16	514	1,466	43	13	101	123

IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI

Gennaio 1921

ANNO 1921	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	265	8	67	2	5	140	8	13	6	7
Liguria	47	—	20	—	—	18	2	—	—	5
Lombardia	227	2	81	—	19	104	4	3	8	6
Veneto	627	73	247	—	102	97	—	4	14	—
Emilia	69	1	41	—	13	13	—	—	—	1
Toscana	69	—	35	—	13	17	—	—	9	1
Marche	224	9	17	—	1	194	1	—	—	2
Umbria	13	1	5	—	—	7	—	—	—	—
Lazio	22	—	18	—	1	—	—	—	—	3
Abruzzi e Molise	267	32	155	—	8	68	—	—	—	4
Campania	231	6	114	2	57	49	—	—	3	—
Puglie	220	5	53	—	17	131	—	2	12	—
Basilicata	84	—	33	—	19	30	—	—	1	1
Calabrie	396	14	83	13	97	184	—	—	—	5
Sicilia	656	5	422	—	8	175	—	—	46	—
Sardegna	15	1	6	—	—	8	—	—	—	—
Venezia Tridentina	74	3	55	—	11	5	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	187	2	180	—	—	—	—	—	—	5
Totale	3,693	162	1,632	17	461	1,249	15	24	96	40

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI

Febbraio 1921

ANNO 1921	REGIONI	Totale del passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
			Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
	Piemonte	249	7	64	1	7	153	—	5	3	9
	Liguria	121	1	57	—	1	40	1	—	—	21
	Lombardia	241	10	72	1	24	106	—	1	26	1
	Veneto	488	68	175	—	92	139	4	—	5	5
	Emilia	179	1	133	—	17	27	—	—	—	1
	Toscana	147	1	39	—	63	36	—	1	3	4
	Marche	241	61	40	—	2	136	1	—	—	1
	Umbria	11	2	4	—	2	2	—	1	—	—
	Lazio	39	—	28	—	4	—	—	—	—	7
	Abruzzi e Molise	146	32	80	—	5	27	—	2	—	—
	Campania	421	16	241	2	64	84	1	—	2	11
	Puglie	138	6	50	—	13	59	—	2	8	—
	Basilicata	197	1	48	5	51	75	2	—	—	15
	Calabrie	769	98	60	7	154	357	34	—	2	48
	Siellia	553	11	297	—	13	180	—	—	51	1
	Sardegna	12	—	3	—	1	8	—	—	—	—
	Venezia Tridentina	274	9	260	—	1	4	—	—	—	—
	Venezia Giulia e Zara	180	—	144	—	—	33	—	1	1	1
	Totale	4,406	324	1,804	16	514	1,465	43	13	101	125

B) Emigrazione non transoceanica.

I

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Anno 1921	Emigranti partiti			Stati di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ungheria, Slovacchia, Ceco	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio . . .	3.437	1.981	1.158	266	2.157	466	108	54	61	23	173	—	—	36	80	21	13	27	111	89	15	3
Febbraio . . .	3.342	1.994	1.006	342	2.106	300	89	50	66	36	175	2	5	27	78	10	8	30	183	51	24	—

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di "espatrio", che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire, che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda "espatrio", o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

II.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI

Anno 1921	Stati di destinazione																		
	Totale	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ungheria, Slovacchia, Ceco	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	5.185	2.621	831	392	168	188	41	229	2	3	32	330	40	11	43	297	32	17	8
Febbraio	5.585	3.208	621	332	139	197	54	230	9	7	60	405	19	5	49	126	35	71	12

III.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI NON TRANSOCEANICI.
Febbraio 1921.

REGIONI di destinazione	Emigrati rimpatriati di età superiore ai 15 anni		STATI DI PROVENIENZA																			
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Prin- cipato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- slovacchia, Un- gheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Por- togallo	Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Piemonte	576	392	184	518	53	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	82	58	24	75	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	306	209	97	158	139	4	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	236	205	31	156	24	99	2	—	—	—	—	—	—	24	1	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	106	95	11	77	13	—	1	—	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	117	75	42	109	3	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	38	33	5	32	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	14	7	7	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	3	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	14	12	2	13	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	18	12	6	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie	22	21	1	19	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Basilicata	9	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	4	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	31	24	7	14	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	—
Sardegna	35	31	4	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
Venezia Tridentina	4	3	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	1,617	1,191	426	1,250	245	37	4	3	2	6	—	—	11	40	3	1	—	—	—	—	—	—

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di « rimpatrio » che vengono staccate dai passaporti di emigrati a cura degli uffici di frontiera; la rilevazione, quindi, concerne soltanto le persone munite di passaporto proprio, cioè di età superiore agli anni 15.

IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA
Febbraio 1921.

REGIONI	Emigranti partiti				Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Czecho-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
	Totale	Uomini	Donne	Morti di 15 anni																			
																							Totale
Piemonte	1,150	670	378	102	956	158	—	2	4	1	21	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	117	56	51	10	105	3	—	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	574	344	178	52	403	132	2	2	4	11	4	—	—	6	—	—	—	—	1	2	3	—	—
Veneto	494	330	127	37	209	55	76	39	27	12	4	—	—	—	63	3	—	2	—	—	—	—	—
Emilia	107	65	27	15	51	17	—	—	—	—	25	—	—	—	1	—	—	—	18	—	—	—	—
Toscana	220	128	73	19	151	12	2	3	4	—	30	—	—	—	8	—	—	7	1	1	—	—	—
Marche	27	13	9	5	19	2	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	21	9	10	2	13	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	41	15	16	10	24	7	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	42	25	18	4	19	—	1	1	—	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	192	110	49	33	51	—	—	—	1	—	78	1	—	4	7	1	6	9	—	37	2	—	—
Puglie	44	28	10	6	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—
Basilicata	3	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	37	17	12	8	27	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—
Sicilia	139	91	30	18	19	3	—	—	—	—	2	—	—	5	1	—	—	1	98	4	6	—	—
Sardegna	120	84	15	21	21	1	—	—	26	—	—	—	—	8	—	—	—	—	67	2	—	—	—
Venezia Tridentina	8	4	4	—	—	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	6	2	4	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	3,312	1,994	1,006	342	2,106	399	89	50	69	36	175	2	5	27	78	10	8	30	133	51	94	—	—

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base ai dati del movimento emigratorio accertato. V. avvertenza alla Tav. I.

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Toscana
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.
	Addetti all'agricoltura	230	127	72	73	4	10	89	15	8	2	8	1
Addetti alle industrie estrattive	115	8	5	7	—	—	9	—	27	—	13	—	4
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	262	24	32	—	5	—	33	4	56	1	8	4	46
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	740	3	382	—	6	—	141	1	134	1	12	—	19
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	95	2	36	—	4	—	12	1	13	—	4	—	6
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia.	75	1	23	—	12	—	5	—	26	1	1	—	1
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	2	14	1	8	—	—	—	5	—	—	—	—	1
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	25	—	12	—	—	—	5	—	3	—	1	—	3
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	19	66	4	29	3	8	3	8	1	6	—	4	5
Addetti alle industrie alimentari	23	—	7	—	—	—	7	—	3	—	—	—	1
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	74	—	5	—	5	—	5	—	19	—	—	—	7
Operai, industriali senz'altra specificazione	94	93	28	36	2	—	10	6	22	34	3	2	8
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	59	35	15	18	3	3	9	3	5	4	4	—	9
Addetti all'industria dei trasporti	34	—	15	—	2	—	—	—	6	—	1	—	4
Esercenti il piccolo traffico	17	2	2	1	—	—	—	1	—	—	9	—	2
Addetti ad aziende commerciali	20	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Incisori, disegnatori e decoratori	9	—	8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	2	47	1	13	—	7	1	17	—	4	—	2	—
Appartenenti a condizioni non professionali	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	554	—	190	—	20	—	107	—	70	—	11	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	95	28	18	3	10	3	15	9	6	3	1	2	6
Totale	1,994	1,006	670	378	56	51	344	178	330	127	65	27	128

MENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

21.

Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
1	—	1	1	—	1	2	2	11	9	3	—	—	—	6	7	8	—	10	1	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	46	—	6	1	—	—	—	—
5	2	4	1	5	—	16	—	4	1	2	—	1	—	—	1	4	1	40	—	1	—	—	—
—	—	3	—	1	—	2	—	3	—	14	—	1	—	—	—	3	—	19	1	—	—	—	—
3	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	2	—	5	1	5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	2	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
2	1	—	—	3	—	2	1	12	9	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—
1	—	—	—	3	—	—	—	7	—	2	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	6	—	6	—	5	6	2	26	—	9	—	—	—	—	4	—	25	—	12	—	—	—	3
—	—	—	—	2	4	1	25	3	1	—	—	—	—	2	—	6	—	—	—	2	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	9	9	10	15	16	25	13	110	49	28	10	3	—	17	12	91	30	84	15	4	4	2	4

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE

Feb

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria Ceco Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	230	127	173	101	14	11	7	2	—	1	5
Addetti alle industrie estrattive	115	8	39	7	4	—	—	—	1	—	6	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	262	24	145	22	18	—	5	—	3	1	22	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	740	3	524	2	102	1	22	—	6	—	17	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	95	2	54	1	11	—	3	—	1	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia.	75	1	40	—	8	—	17	1	1	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	2	14	1	13	—	1	—	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	25	—	13	—	10	—	2	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	19	66	10	48	6	10	—	2	—	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari	23	—	12	—	4	—	—	—	1	—	3	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	74	—	15	—	7	—	3	—	—	—	4	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	94	93	49	51	13	14	4	5	5	3	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	59	35	21	24	4	2	1	1	1	2	1	—
Addetti all'industria dei trasporti	34	—	20	—	4	—	1	—	1	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	17	2	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	20	—	14	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	9	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	2	47	—	20	1	22	—	2	—	1	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	554	—	377	—	67	—	9	—	13	—	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	95	28	32	11	22	11	1	—	1	1	1	—
Totale	1,994	1,006	1,173	678	232	140	66	23	21	23	62	7

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOLEANICI.
Gennaio 1921.

REGIONI	STATI DI DESTINAZIONE																		
	Totale dei passaporti rilasciati	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Czecho-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri Paesi
Piemonte	1,465	1,121	271	4	3	17	1	30	—	—	1	6	—	4	—	1	3	1	2
Liguria	117	70	19	—	—	4	1	9	—	—	3	1	—	1	—	—	7	2	—
Lombardia	983	586	322	11	3	9	16	8	—	—	1	19	—	1	2	2	3	—	—
Veneto	651	220	113	148	82	10	7	3	—	2	—	59	1	—	1	—	2	3	—
Emilia	197	106	30	12	4	4	—	25	—	—	3	7	2	1	2	1	—	—	—
Toscana	411	285	29	12	10	5	1	46	—	1	10	—	—	—	3	6	2	—	—
Marche	26	11	5	1	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Umbria	12	8	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	40	18	3	1	2	2	—	1	—	1	—	—	3	—	6	1	2	—	—
Abruzzi e Molise	67	30	—	2	—	1	12	16	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1
Campania	272	59	4	1	4	9	—	76	2	—	1	13	15	1	8	78	1	—	—
Puglie	79	27	3	4	2	—	—	3	—	—	—	11	15	1	6	7	—	—	—
Basilicata	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	13	6	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—
Sicilia	181	17	8	—	—	2	—	7	—	—	5	1	—	—	6	117	7	10	1
Sardegna	145	25	1	—	—	29	—	—	—	—	1	—	—	—	1	84	3	1	—
Venezia Tridentina	218	21	20	115	22	33	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	304	10	—	80	4	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	4
TOTALE	5,185	2,621	831	392	138	128	41	229	2	3	32	320	40	11	33	297	32	17	8

Febbraio 1924.

REGIONI	STATI DI DESTINAZIONE																		
	Totale dei passaporti rilasciati	Franca e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Cecoslovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri Paesi
Piemonte	1,571	1,397	220	5	8	14	2	12	—	—	—	5	—	—	2	—	4	3	1
Liguria	124	82	4	3	1	—	—	14	—	—	4	2	—	—	3	5	—	6	—
Lombardia	1,107	806	234	8	4	11	15	4	—	2	4	10	3	1	1	—	2	2	—
Veneto	1,083	403	85	168	82	40	27	1	—	2	1	196	—	—	11	3	1	3	—
Emilia	145	74	24	6	1	1	—	33	—	—	1	3	—	—	—	1	1	—	—
Toscana	366	236	23	9	8	15	—	49	2	—	17	—	—	1	4	—	1	1	—
Marche	30	18	—	3	—	1	—	1	2	—	—	2	—	—	2	3	—	—	1
Umbria	16	10	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	31	16	3	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—	2	—	—	—	2
Abruzzi e Molise	89	16	1	1	2	5	9	13	—	—	—	1	—	—	—	—	—	41	—
Campania	192	50	5	1	3	7	—	88	4	—	—	—	3	2	6	3	16	4	—
Puglie	67	26	—	2	1	2	—	—	—	—	1	19	10	—	6	—	—	—	—
Basilicata	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	26	15	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	168	12	2	—	—	—	—	7	—	—	33	—	1	—	8	83	9	11	2
Sardegna	142	28	1	—	—	84	—	—	—	—	—	—	2	—	—	25	1	—	1
Venezia Tridentina	132	10	13	72	19	4	—	7	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	252	6	5	54	10	11	—	—	—	1	—	100	—	—	—	—	—	—	5
TOTALE	5,585	3,208	621	332	139	197	54	230	9	7	66	405	19	5	49	126	35	71	12

V A R I E

ITALIA

* Nella relazione al R. Decreto per lo scioglimento della Camera, l'on. Presidente del Consiglio ha tracciato nei riguardi della politica estera e della espansione italiana all'estero il seguente programma: «La politica estera ora che l'Italia, raggiunti i suoi confini naturali, non ha più ragioni politiche che possano rendere difficili i suoi rapporti con altri popoli, può svolgersi con piena indipendenza e sicurezza, e nelle attuali nostre condizioni deve ispirarsi principalmente a concetti economici, mirando ad assicurare nuove zone di influenza commerciale, nuovi mezzi di rifornimento delle materie prime, nuove vie per i nostri emigranti, nuovi mercati per i nostri prodotti agricoli ed industriali».

* Per riesaminare le varie questioni che si riferiscono alla cittadinanza italiana all'estero, la Lega italiana per gli interessi nazionali ha nominato una Commissione composta dagli onorevoli Orlando, Scialoja, Artom, Polacco, Berenini, Iacini e dal comm. De Michellis.

* In seguito agli inconvenienti verificatisi a bordo del «Wilson» e del «San Giusto», che, salpati da Trieste, hanno sbarcato a New York dei passeggeri affetti da tifo esantematico, il Commissariato ha inviato a Trieste un proprio Commissario tecnico, su proposta del quale vennero emanate disposizioni rigorosissime per la bonifica degli emigranti che si trova-

vano in attesa di partenza in quel porto. Venne inoltre impedito l'arrivo di altri emigranti dal retroterra triestino finché non saranno allestiti e completati i locali appositi per la disinfezione e per la contumacia.

* La Confederazione Generale dell'Industria ha diretto al Ministero del Commercio e Industria un memoriale sulla disoccupazione operaia. Il memoriale rileva specialmente che la crisi economica non è ancora in Italia nella sua fase acuta; ed invita lo Stato ad intervenire destinando i mezzi finanziari di cui può disporre non per sussidi di disoccupazione, ma per offrire i mezzi e le occasioni di lavoro, predisponendo subito un completo e organico piano di lavoro e dando impulso al movimento di costruzioni edilizie.

* L'onor. Orlando pubblicherà quanto prima un opuscolo intitolato «L'Italia nel Sud-America» in cui esporrà, coll'ausilio di numerose illustrazioni, le sue impressioni sulla mirabile opera svolta in ogni campo di lavoro dai nostri connazionali nel Brasile, nell'Argentina, nell'Uruguay.

* Le Cooperative sorte in Italia ad iniziativa dei reduci di guerra al 1° luglio 1920 erano 1346, di cui 679 erano cooperative di consumo, 401 cooperative di lavoro, 145 cooperative miste, 85 cooperative agricole, 23 cooperative di credito, 10 cooperative edilizie (cose popolari), 2 enti autonomi di consumo e 1 sindacato agrario. Per il numero di tali cooperative, il Veneto occupa il primo posto.

SVIZZERA

* Secondo una statistica del Dipartimento politico 629 italiani avrebbero chiesto nell'anno 1920 la naturalizzazione svizzera.

* In un convegno di Istituti di assistenza agli emigranti tenutosi a Zurigo furono invitate le organizzazioni italiane, specialmente quelle di confine, ad una maggiore vigilanza sull'emigrazione. Fu inoltre riconosciuta la necessità di istituire un Segretariato dell'emigrazione a Chiasso e di dare un sussidio al Segretariato di emigrazione del Cantone dei Grigioni, e alla Camera del Lavoro del Canton Ticino per la loro opera di assistenza all'emigrazione italiana.

* A proposito delle trattative che si stanno svolgendo per la riduzione a 48 ore settimanali dell'orario di lavoro nell'edilizia, il Segretariato internazionale dei lavoratori edili annuncia, che data l'intransigenza degli imprenditori, gli operai edili saranno costretti ad entrare in lotta col padronato. La Federazione svizzera dei capimastri, a mezzo dei suoi agenti, cerca di ingaggiare operai italiani e austriaci, malgrado vi sia in Svizzera una crisi gravissima di lavoro. Ciò nonostante pare sia intenzione della Federazione stessa di provocare la serrata degli edili. Perciò il Segretariato internazionale dei lavoratori edili sconsiglia gli operai italiani ad emigrare in Svizzera perchè oltre a compiere un atto di crumiraggio verso gli operai svizzeri, sarebbero sicuri di non trovarvi lavoro.

* Il « Bund » del 14 aprile pubblica che il governo del Cantone dei Grigioni ha chiesto al Consiglio federale di facilitare, come nello scorso anno, l'entrata in Svizzera ai lavoratori agricoli e al personale subalterno d'albergo, provenienti dall'Italia e dal Tirolo.

GRAN BRETAGNA

* In risposta ad una interrogazione parlamentare, M. Kennedy ha annunciato che il Governo britannico ha richiamato l'attenzione della Commissione internazionale dell'emigrazione sul fatto che alcuni sudditi britannici emigrati al Perù in seguito ad arruolamento di quel Governo dovettero subire dei danni per l'inadempienza da parte degli impresari dei patti di lavoro. Il Governo britannico ha espresso il voto che la Commissione internazionale dell'emigrazione vorrà interessarsi perchè tali fatti non si ripetano.

OLANDA

* In un congresso industriale tenuto il 24 febbraio il Ministro del Lavoro ha annunciato che il Governo sta elaborando un progetto di legge sul lavoro a domicilio, che sarà prossimamente pubblicato.

STATI UNITI

* Secondo una informazione della *Associated Press*, le organizzazioni di lavoro, con a capo la Federazione del lavoro, già ostili al progetto Dillingham che limita l'ammissione degli emigranti al 3 % di ogni nazionalità, si preparerebbero a sostenere una legge di assoluta proibizione dell'immigrazione per almeno due anni.

* Il Senato dello Stato di New York ha approvato il progetto del senatore Cotillo autorizzante le Casse di Risparmio a trasmettere all'estero il danaro degli immigranti. Il senatore Cotillo dichiara che il progetto fu presentato nell'interesse della massa immigrata, poichè affida i risparmi dei lavoratori nelle mani di Istituti solvibili e responsabili, sottraendoli alle speculazioni dei cambiavolute.

* Nell'*Evening Post* di New York si osserva che la disoccupazione odierna differisce da quella che si verificava in precedenti periodi di depressione del mercato del lavoro. Anzitutto non si rilevano oggi quei sintomi deprimenti e quelle sofferenze negli ambienti operai che si avvertivano in altri tempi. In secondo luogo, mai, come oggi, la crisi è stata studiata con esame così approfondito delle sue cause. Il giornale conclude osservando che le circostanze attuali preparano l'adozione di provvidenze atte a prevenire o comunque a sanare le difficoltà sorgenti da una intensiva industrializzazione.

* Dalle statistiche consultate dal *New York Times*, risulta che la mortalità fra gli operai è stata nel 1920 del 9 % inferiore a quella del 1919. A ciò ha soprattutto contribuito il miglioramento nelle condizioni di esistenza degli operai col risultato di evitare il dilagarsi della tubercolosi che colpiva grandemente la classe dei salariati.

* I datori di lavoro dello Stato di New York assicurati contro i rischi del lavoro, in base alla *Workmen's Compensation Law*, sono 250 mila. A complemento di queste notizie il «*Post Express*» di Rochester annuncia che, su dichiarazione del Commissario della *State Industrial Commission*, il fondo di Stato, che si viene costituendo in proposito, sarà presto in condizione di sostituire le attuali compagnie assicurative, assumendo direttamente il rischio in confronto ai datori di lavoro.

* Il progetto di legge nello Stato di Wisconsin sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ha sollevato, secondo il *Journal of Commerce*, diverse critiche e controproposte. Le difficoltà più gravi sorgono da parte delle sfe-

re capitalistiche e particolarmente dalla *Association of Commerce*.

* Il «*Giornale italiano*» di New York comunica che sotto gli auspici dei dipartimenti dell'istruzione pubblica della città e dello Stato di New York, il Comitato *America's Making* sta preparando per il prossimo ottobre una celebrazione della scoperta dell'America, che deve essere preminentemente una dimostrazione del contributo degli immigranti, negli scorsi tre secoli, all'incremento dell'America in tutti i rami di attività umana.

CANADA

* Le unioni di lavoro del Dominio hanno ottenuto di far presentare alla legislatura dal Governo di Ottawa un programma di legislazione operaia nel quale è compreso un progetto di assicurazione contro la disoccupazione. Si propone anche la creazione di un Comitato centrale d'immigrazione nel quale il partito del lavoro dovrebbe avere i suoi rappresentanti.

ARGENTINA

* Nei circoli politici e giornalistici, mentre si annuncia che il trasporto «*Bahia Blanca*» imbarcherà ad Amburgo 400 immigranti tedeschi, si commenta in vario senso l'atteggiamento assunto dal Governo, che favorisce la immigrazione tedesca fissando una tariffa ridotta sui vapori dello Stato.

* Gli italiani dell'Argentina e del Brasile, rappresentati da tutte le associazioni italiane di quelle colonie, hanno inviato all'on. Orlando un messaggio diretto ai fratelli italiani. Tale messaggio, compilato in forma assai vibrata per sentimento patriottico, è un appello alla pacificazione degli spiriti nel lavoro ricostruttivo per la grandezza della patria.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Decreto ministeriale 25 febbraio 1921, che istituisce una Commissione incaricata di organizzare la riunione periodica presso il Commissariato Generale dell'emigrazione, dei delegati delle principali collettività italiane stabilite all'estero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 69 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione approvato con decreto legge 13 novembre 1919, n. 2205, col quale si prescrive che un apposito regolamento conterrà le norme per organizzare presso il Commissariato Generale dell'emigrazione la riunione periodica dei Delegati delle principali collettività italiane stabilite all'estero;

Sulla proposta del Commissario Generale dell'emigrazione;

DECRETA:

1. — È costituita una Commissione incaricata di preparare un progetto di norme per disciplinare la composizione ed il funzionamento delle riunioni periodiche dei Delegati delle principali collettività italiane stabilite all'estero.

2. — Il progetto che verrà preparato dalla Commissione, illustrato da apposita relazione, dovrà essere consegnato entro il 30 giugno 1921 al Commissariato Generale dell'emigrazione il quale è incaricato di promuovere e raccogliere sul progetto stesso il parere del Consiglio Superiore dell'emigrazione.

3. — La Commissione è composta: a) dal Presidente di ciascuno dei gruppi, formati di 3 o 5 persone che verranno ulteriormente designate, incaricati dello studio delle norme anzidette in relazione con ogni collettività o raggruppamento di collettività; b) da due rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e dalle altre persone che saranno designate con ulteriore Decreto.

4. — La Commissione di cui all'articolo primo del presente Decreto è presieduta dall'On. Prof. Vittorio Emanuele Orlando, Deputato al Parlamento.

5. — Il Commissario Generale dell'emigrazione potrà assistere a tutti i lavori delle Commissioni e dei gruppi, ai quali potrà anche farsi rappresentare dai Commissari dell'emigrazione, o da altri funzionari all'uopo delegati.

6. — Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico della parte passiva del Bilancio del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-1921 e 1921-1922.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1921.

Il ministro: SFORZA.

Determinazione del Commissario Generale dell'emigrazione che approva i noli massimi per il trasporto degli emigranti per il 2° quadrimestre 1921. (Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 1921, n. 88).

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione approvata con R. D. 13 novembre 1919, n. 2205;

Udite le proposte dei vettori ed il parere della Direzione Generale della Marina mercantile, e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dagli Ispettori di emigrazione italiana e di quelle pervenute dai R. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Tenuto conto della classe e della velocità dei piroscafi e delle qualità dei trasporti;

DELIBERA:

Art. 1. — I noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti durante il 2° quadrimestre del corrente anno sono riconfermati nella misura stabilita per il 1° quadrimestre, con Decreto del 20 dicembre 1920.

Art. 2. — Per le linee del Sud e Centro America è concesso, indistintamente, per ogni piroscafo un aumento di nolo di lire 200 per posto.

Art. 3. — Per i piroscafi che, nel corso del quadrimestre, entrassero in linea gestiti dall'Amministrazione dello Stato, potrà essere concesso un supplemento di nolo da fissarsi volta per volta, con deliberazione del Commissario Generale.

Roma, 7 aprile 1921.

DE MICHELIS.

ATTI PARLAMENTARI

RELAZIONI

Senato del Regno

Relazione della Commissione per la Politica estera sul disegno di legge concernente l'autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919. (Atti Parl. - Senato del Regno, Leg. XXV, 1^a Sessione 1919-21. Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 358-A).

ONOREVOLI COLLEGHI. — Frutto di lunghe e laboriose trattative fra i rappresentanti e i competenti dei due paesi, coronamento di esperienze e provvidenze già in parte felicemente attuate, il Trattato, di cui vi si chiede l'approvazione, rappresenta non soltanto quella maggiore tutela che nell'ora presente fosse possibile ottenere della nostra mano d'opera in tanta copia emigrante nella vicina Repubblica, ma forse quanto di meglio oggidì si abbia per una disciplina internazionale del lavoro, che è, come è risaputo, una delle più vivaci aspirazioni della classe operaia di tutto il mondo.

Non solo; ma avvisando fin d'ora a futuri trattati speciali sopra singoli argomenti e fissandone fin d'ora le linee direttive secondo l'alto spirito di cordiale intesa fra le due nazioni e di sana democrazia, a cui già questo trattato si informa, esso apré e spiana la via a una anche più fruttuosa opera avvenire.

Le sue disposizioni si possono dividere in due gruppi. Quelle che riguardano le grandi correnti della mano d'opera emigrante od immigrante. E quelle che riguardano la condizione del singolo lavoratore.

Sotto il primo rispetto i due Governi si impegnano a concedere le maggiori agevolazioni amministrative all'espatrio e al rimpatrio dei propri lavoratori; si impegnano a tenersi reciprocamente avvertiti, per le opportune provvidenze, del pericolo di disoccupazione della mano d'opera straniera nei luoghi, a cui si fosse di sua iniziativa diretta; e di vigilare in genere sopra le correnti dell'immigrazione e sulla loro più proficua direzione, e ciò tanto per mezzo di accordi fra le ordinarie autorità competenti dei due paesi, quanto per mezzo di una speciale Commissione composta di loro rappresentanti.

Sotto il secondo rispetto, e cioè per quel che si attiene alla condizione dei singoli lavoratori, le disposizioni del trattato considerano partitamente e minutamente questi tre essenziali punti:

a) il contratto di lavoro in tutte le sue possibili applicazioni e conseguenze;

b) le istituzioni statali di previdenza e di assicurazione;

c) il soccorso ospitaliero e ogni altra forma di assistenza e di protezione per la persona del lavoratore e per la sua famiglia.

In tutti e tre i campi — e questo costituisce certo la nota prominente del trattato e la sua conquista più decisiva e più promettente — al principio della stretta reciprocità e della equivalenza dei vantaggi, principio incompleto, empirico, di non facile applicazione e non scevro di gravi inconvenienti, si sostituisce risolutamente, in tutto il limite del possibile, il principio incomparabilmente più civile e insieme più semplice della perfetta uguaglianza di trattamento fra gli appartenenti all'uno degli Stati e gli appartenenti all'altro.

Degno di rilievo in tutte coteste complesse e minute provvidenze, quale espressione particolarmente significativa e simpatico dello spirito di reciproca cordialità che ha animato i due Governi, è che la condizione dei lavoratori dei due paesi viene liberalmente agguagliata anche in quel che si attiene al loro assetto familiare ed economico; come sarebbe l'acquisto, il possesso, il trasferimento della piccola proprietà, rurale ed urbana.

Degno parimenti di rilievo è il complesso delle disposizioni, intese ad assicurare ed agevolare l'applicazione del vasto sistema di protezione internazionale del lavoro, che il trattato ha posto in essere. Esse consistono principalmente: nella facoltà dei due Governi di aggregare alla propria ambasciata presso l'altro Stato un tecnico specializzato, incaricato delle questioni di lavoro; nella rappresentanza che ai lavoratori e intraprenditori dei due paesi è consentita nel Consiglio di amministrazione delle Società di mutuo soccorso, nei Comitati di conciliazione e di arbitrato; e infine nella possibilità che, quanto all'industria mineraria, svolgentesi in condizioni di lavoro e di contratto peculiarissime, un mandatario dei minatori stranieri possa esporre le domande collettive sia ai padroni sia ai delegati dei minatori sia, infine, alle autorità incaricate della sorveglianza di tale lavoro.

Due considerazioni più particolari debbono consigliare, onorevoli Colleghi, la pronta approvazione di questo trattato. E sono, la prima che i miglioramenti materiali i quali da esso possono derivare ai lavoratori, ridondano a vantaggio essenzialmente del nostro Paese, che esporta in una copia così sproporzionatamente maggiore la propria mano d'opera nella vicina Repubblica. E la seconda che, prevedendo esse la possibilità che entro l'anno dalla sua ratifica i due

Governi entrino in negoziati per la estensione dei suoi provvedimenti alle colonie, è urgente necessità che da noi si agevoli, quanto più ci sia dato, il godimento del nuovo e più favorevole trattamento ai nostri connazionali. In così ragguardevole numero emigrati in alcune delle colonie francesi.

Addì 3 aprile 1921.

RUFFINI, *relatore.*

Camera dei Deputati

Relazione parlamentare della Commissione Legislativa sul lavoro, emigrazione e previdenza sociale, al disegno di legge concernente l'autorizzazione al Governo del Re di dare piena ed intera esecuzione nel Regno al Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919, presentata nella seduta del 19 marzo 1921. (Atti Parl. - Cam. Dep., Leg. XXV, Sessione 1919-21. Disegni di legge e relazioni n. 1276-A).

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia rappresenta un passo non solo nel campo dei rapporti economici, morali e politici dei due paesi, ma altresì un notevole progresso nel campo degli accordi per la protezione internazionale dei lavoratori.

Esso riflette e in certa guisa precorre la tendenza manifestatasi ormai chiaramente nella coscienza giuridica di tutti i Paesi verso una legislazione internazionale del lavoro. E sarà merito delle due nazioni vicine e sorelle aver fissato per prime in un documento internazionale di carattere generale i principi essenziali che dovranno regolarne i rapporti in materia di sviluppo, impiego, tutela e assistenza dell'emigrazione, armonizzando, nei limiti dell'attualmente possibile, gli interessi particolari.

Il trattato realizza intanto un principio sociale e umano della più grande importanza per tutti i paesi e in modo particolare per i paesi fornitori di mano d'opera, quale è il nostro: il principio dell'uguaglianza del trattamento tra il lavoratore indigeno e il lavoratore immigrato. Principio questo che si sostituisce a quello empirico ed equitativo della reciprocità, il quale, mentre era di difficile attuazione per noi, apriva l'adito ad inconvenienti molteplici ponendoci in una situazione di inferiorità evidente.

Dopo aver affermato che ogni facilitazione sarà dalle due parti concessa all'entrata ed all'uscita dei lavoratori, ferma restando l'applicazione delle leggi stabilite al riguardo dai due Paesi, il trattato afferma e garantisce eguaglianza di salari tra il lavoratore indigeno e l'immigrato a parità assoluta per tutto quanto concerne la prote

zione sancita dalle leggi e dagli usi dei due Paesi e per tutto quanto concerne le condizioni di lavoro e di esistenza (ore di lavoro, riposo festivo, alloggio, alimentazione, ecc.).

Riaffermata la competenza delle Autorità locali nella materia delle contestazioni tra capitale e lavoro, si riconosce ad ognuno dei due Governi la facoltà di aggregare presso la propria Ambasciata un tecnico specializzato, incaricato delle questioni di lavoro e delle relazioni con l'Amministrazione centrale competente del Paese in cui vengono occupati i lavoratori dell'altro Paese; e i due Governi si impegnano di facilitare il compito di questi addetti, i quali verranno a trovarsi, per quanto riguarda il lavoro, in situazione analoga a quella degli Addetti militari, navali e commerciali.

L'Addetto per l'emigrazione avrà dunque veste di Agente diplomatico accreditato presso il Governo centrale.

Allo scopo di regolare le correnti emigratorie e di impedire che esse si svolgano disordinatamente, con danno eventuale del mercato del lavoro del Paese di emigrazione o di quello di immigrazione, i due Governi saranno tenuti a segnalarsi reciprocamente lo stato del proprio mercato del lavoro per avvisare ai mezzi più opportuni per ovviare agli inconvenienti, ed una speciale Commissione che si riunirà di regola due volte l'anno a Parigi determinerà:

1° il numero degli operai che si potranno approssimativamente reclutare o di cui è desiderabile il reclutamento;

2° le regioni verso le quali gli operai dovranno essere avviati di preferenza.

La Commissione terrà conto, in tali sue operazioni, del parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate.

Quando le speciali circostanze del momento lo rendano necessario, le due Amministrazioni competenti verranno a speciali intese per regolare le questioni di dettaglio che sorgessero per armonizzare l'applicazione delle leggi e regolamenti dei due Paesi per tutto quanto riguarda il passaggio della frontiera da parte dei lavoratori.

Il principio dell'uguaglianza assoluta tra operai italiani e francesi nei due paesi trova poi speciali applicazioni nelle leggi di previdenza sociale. Per quelle in vigore nei due paesi il trattato dispone le norme generali di applicazione, mentre per le leggi che si dovessero in avvenire promulgare, stabilisce che i benefici da esse apportate ai lavoratori dovranno estendersi ai lavoratori dei due paesi nelle condizioni, che saranno precisate in accordi speciali.

La materia regolata dal trattato riguarda intanto:

- 1° le pensioni operaie;
- 2° gli infortuni sul lavoro;
- 3° l'acquisto della piccola proprietà;
- 4° le Società di mutuo soccorso;
- 5° i sussidi di disoccupazione.

Il regime delle pensioni per la vecchiaia vigenti in ciascun paese si applicherà ai cittadini dell'altro, agli assicurati che chiederanno ed otterranno le loro pensioni dopo l'entrata in vigore del trattato; e gli stessi vantaggi, dopo tale epoca saranno concessi alle vedove ed agli orfani i cui diritti verranno in essere. Il trattato regola il calcolo degli assegni complementari e delle quote di integrazione spettanti a ciascuno Stato. Tali regole si applicano anche alle quote di integrazione per le pensioni di invalidità.

Accordi speciali tra le Amministrazioni dei due paesi regoleranno la formazione dei conti individuali degli assicurati, e le misure necessarie per curare il pagamento delle pensioni dovute dalle Casse di ciascun Paese agli assicurati dell'altro.

La questione delle assicurazioni contro gli accidenti sul lavoro era già stata regolata dalla convenzione franco-italiana del 1906, che viene perciò semplicemente confermata dal trattato, aggiungendosi la clausola che ogni ulteriore estensione della legislazione in materia si applicherà automaticamente ai lavoratori dei due paesi.

E parimenti si estenderanno ai cittadini dei due paesi le altre leggi che in materia di assicurazione sociale contro i diversi rischi saranno promulgate nei due paesi (assicurazioni contro le malattie, l'invalidità, la disoccupazione, ecc.), nelle condizioni che saranno previste in speciali accordi.

Il diritto all'acquisto, possesso e trasferimento della piccola proprietà è sancito nel trattato ai cittadini dei due paesi colla sola esclusione di quei vantaggi che speciali leggi concedessero per fatti di guerra, come, ad esempio, la concessione di terre ai reduci di guerra, che fosse fatta da ognuno dei due Paesi ai propri soldati smobilitati, e con riserva delle disposizioni che ognuno dei due paesi prendesse per certe speciali zone di territorio, in vista della sicurezza nazionale.

In materia di mutualità il trattato accorda la facoltà ai cittadini dei due paesi di far parte del Consiglio di amministrazione delle Società di mutuo soccorso, purchè il numero degli amministratori stranieri non superi la metà menò uno del numero totale dei membri del Consiglio.

Le sovvenzioni concesse dallo Stato per la costituzione delle pensioni mediante libretto individuale ai membri di una società di mutuo soccorso approvata e riconosciuta di utilità pubblica, saranno accordate in ciascuno Stato ai cittadini dell'altro.

L'uguaglianza di trattamento si estende anche ai benefici che la legge di ciascun paese accorda ai disoccupati, sia sotto forma di sussidio individuale, sia sotto forma di sovvenzione alle Casse di mutuo soccorso contro la disoccupazione.

È appena necessario rammentare quanto simili accordi che proclamano l'uguaglianza di trattamento siano vantaggiosi ai nostri lavoratori. Data la grande sproporzione numerica che esiste tra operai

italiani in Francia e operai francesi in Italia, il Governo francese consentendo a tali accordi proclama l'alto valore morale ed economico che rappresenta il contributo della nostra mano d'opera nella vita della Nazione francese.

Il principio dell'eguaglianza di trattamento è parimenti affermato per quanto riguarda l'assistenza sociale. Tuttavia era evidente che in questo campo occorreano delle limitazioni, non essendo possibile far pesare sul paese d'immigrazione il carico completo finanziario che l'assistenza comporta, data appunto la sproporzione numerica sopra rammentata.

Il trattato ha però ridotto al minimo possibile queste limitazioni.

Talune spese di assistenza esso pone a carico completo del paese d'immigrazione e sono queste le spese per malattie acute, o per qualunque altra malattia che duri meno di 45 giorni o per qualunque altra forma di assistenza dovuta ad un operaio che abbia avuto un lungo soggiorno nel Paese che lo assiste.

Per le altre spese invece si ammette il rimborso da parte del paese di origine, oppure, quando possibile, si farà luogo al rimpatrio dell'operaio.

Le questioni di dettaglio cui potrà dar luogo l'esecuzione di queste clausole saranno regolate con speciali accordi.

I due Governi si impegnano a vigilare che nelle agglomerazioni più importanti di lavoratori dell'altra nazionalità non facciano difetto mezzi per l'assistenza ospitaliera agli operai malati o feriti e alle loro famiglie.

Il trattato contiene infine una serie di altre importanti disposizioni concernenti il diritto di associazione, di conciliazione e di arbitraggio, e la nomina di delegati operai; ed anche in questa parte l'eguaglianza di trattamento viene affermata nei limiti in cui lo consentano gli interessi politici del paese d'immigrazione in quanto le società dovranno conformarsi a quelle leggi e a quelle sottostare.

Importante è la facoltà che hanno gli operai immigrati nelle imprese minerarie di scegliere un mandatario per esporre le loro domande relativamente alle condizioni di lavoro sia ai padroni, sia ai delegati minatori, sia alle autorità locali.

L'eguaglianza di trattamento è riaffermata per tutte le leggi che regolano le condizioni del lavoro e assicurano l'igiene e la sicurezza dei lavoratori.

La convenzione franco-italiana del 15 giugno 1910 prevedeva all'articolo 9 l'istituzione di un Comitato composto di cittadini francesi ed italiani per la protezione dei minorenni. Il trattato estende le funzioni di patronato esercitate dai predetti Comitati agli operai di ogni età e fa membri di diritto dei Comitati, oltre al console od un suo delegato, anche il presidente di una società di mutuo soccorso o un altro cittadino dell'altra nazionalità, un rappresentante dei sindacati

padronali e un rappresentante dei sindacati operai della regione, ed infine un operaio di ciascuna delle due nazionalità.

Altra notevole disposizione è quella che vieta ad ognuno degli Stati contraenti l'applicazione di nuove imposte e tasse ai cittadini dell'altro Stato, in ragione del lavoro sul proprio territorio.

Il trattato prevede infine la stipulazione di speciali convenzioni relative all'insegnamento per facilitare l'istruzione primaria e l'istruzione professionale dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, per regolare la situazione dei marinai, pescatori ed in generale del personale salariato della pesca e della marina mercantile.

Finalmente i Governi si impegnano ad entrare in negoziati possibilmente entro l'anno che seguirà la ratifica del trattato, per concludere una o più convenzioni speciali da applicarsi alle colonie, possedimenti e paesi di protettorato rispettivi, per regolare le materie contemplate nel seguente trattato conformemente ai principi ed allo spirito che l'hanno informato.

Tutte le questioni cui darà luogo l'interpretazione del trattato, esauriti gli espedienti diplomatici, dovranno esser sottoposte ad arbitrato nelle forme da stipularsi in uno speciale accordo.

La semplice esposizione dei principi cui si ispira il trattato e delle sue principali disposizioni è sufficiente a lumeggiarne l'importanza.

Per entrare nella sua piena efficienza il trattato necessiterà, come si è visto, di una serie di altre stipulazioni, alle quali presiederà certamente quello stesso spirito di cordiale intesa che rese possibile il trattato stesso.

A prescindere dalle molteplici ragioni di interesse economico che rendono l'approvazione del trattato opportuna ed urgente, dovrà il Parlamento vedere in esso il principio di una sempre più intima collaborazione colla vicina Repubblica sulle vie del progresso sociale ed umano.

PIEMONTE — GRANDI, relatori.

DISCUSSIONI

Camera dei Deputati

Seduta del 7 marzo 1920

MAZZOLANI. — Al ministro degli affari esteri: « *Per sapere se abbia notizia della nuova legge sulla istruzione pubblica nello Stato di San Paolo (Brasile) la quale vieta, anche nelle scuole private italiane, l'insegnamento della lingua italiana ai ragazzi inferiori ai dieci anni, ed esclude l'uso di detta lingua nell'insegnamento di tutte le altre materie, e per sapere se intenda mantenere il permesso di emigrazione in un paese che dimostra tanto disprezzo verso l'Italia* ».

DI SALUZZO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, all'onorevole Mazzolani, dichiara che la nuova legge sulla istruzione pubblica nello Stato di San Paolo del Brasile non ha carattere di ostilità speciale contro i nostri connazionali, perchè vieta non soltanto l'insegnamento della lingua italiana, ma quello di ogni altra lingua estera. Il nostro Governo ha avuto assicurazione che la legge si applicherà solo ai fanciulli brasiliani, e che nel regolamento saranno introdotte clausole attenuanti la rigida applicazione della legge stessa. Poichè però quali brasiliani sono considerati anche i nati in Brasile da genitori italiani, il Governo ha ordinato al nostro ambasciatore di continuare le trattative perchè siano introdotti opportuni temperamenti, le cui modalità formano oggetto di proposte in corso.

MAZZOLANI comprende il doveroso riserbo della risposta del Governo. Ma non può non stigmatizzare la nuova legge emanata dallo Stato di San Paolo, concernente le scuole private, e diretta evidentemente a combattere l'insegnamento della lingua italiana ai figli dei nostri emigranti obbligandoli ad apprendere invece esclusivamente la lingua portoghese. Data la tendenza che ha determinato una siffatta legge, non ha alcuna speranza che l'opera del nostro ambasciatore al Brasile e quella dell'ambasciatore del Brasile fra noi, possa ottenere che la legge sia sospesa o almeno temperata nell'applicazione. Afferma che sola degna risposta da parte del Governo italiano sarebbe la revoca del permesso di emigrazione in un paese che dimostra tanto disprezzo verso l'Italia. (*Approvazioni*)

RISPOSTE SCRITTE
AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Camera dei Deputati

MANCINI: Proroga delle concessioni di rimpatrio gratuito. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata del 7 febbraio 1921, pag. 641*).

Ai ministri della guerra e degli affari esteri. « Per conoscere se non credano giusto prorogare i termini delle concessioni di rimpatrio gratuito per quei cittadini che, a differenza di molti altri, tornarono in Italia per la difesa della patria in guerra ».

Risposta. — Il Ministero della guerra, di accordo col Commissariato Generale dell'emigrazione, ha stabilito di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di rimpatrio gratuito dal 31 dicembre 1920 al 31 marzo 1921; nell'istesso tempo verrà portata al 1° agosto 1914 la data valevole ai fini del diritto al rimpatrio gratuito. Non è stato possibile anticipare maggiormente tale data non avendo il Governo degli Stati Uniti d'America voluto riconoscere la qualità di riservisti, richiamati espressamente per la guerra, ai giovani rimpatriati prima del 1° agosto 1914, che segna l'inizio della conflagrazione europea. Questo Ministero vedrà però se nei termini consentiti dalla legislazione degli Stati Uniti d'America, in materia di immigrazione di cittadini di altri Stati, sia possibile trovar modo di favorire gli smobilitati, che rimpatriarono per ragioni inerenti al servizio militare qualche anno prima dell'agosto 1914. A tale scopo questo Ministero ha già iniziato pratiche col Commissariato Generale dell'emigrazione.

Il sottosegretario di Stato per la guerra: LANZA DI TRABIA.

SALVEMINI: Agenti francesi all'ufficio di frontiera a Modane. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata del 4 marzo 1921, pag. 773*).

Al ministro degli affari esteri e al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. « Per sapere, dal primo, se non creda necessario fare energiche rimostranze presso il Governo francese, perchè gli agenti francesi all'Ufficio di frontiera di Modane assumano abitudini meno arroganti e meno brutali nel trattamento dei nostri emigranti; e dal secondo se, almeno per dare autorità alle suddette rimostranze del ministro degli affari esteri, non creda doveroso esigere dalle autorità italiane, addette agli stessi Uffici di frontiera, che non si dimostrino arroganti e brutali quanto gli agenti francesi ».

Risposta. — Erano pervenuti al Commissariato Generale dell'emigrazione da vario tempo reclami per il modo un poco brusco con cui le autorità francesi di frontiera si comportavano, nell'espletamento

delle loro attribuzioni di controllo, verso i nostri emigranti. Sebbene nessun fatto grave fosse stato denunziato, tuttavia fu segnalata a mezzo del nostro Ispettore dell'emigrazione in Parigi alle autorità francesi la opportunità che venisse raccomandato agli agenti di frontiera il maggior tatto nel disimpegno delle loro funzioni. Delle istruzioni debbono essere state inviate in questo senso, perchè non risulta che alcun inconveniente si sia verificato dopo quelli segnalati all'autorità francese, nè alcun altro reclamo è pervenuto al riguardo.

Recentemente, in seguito al provvedimento improvvisamente decretato dal Comitato interministeriale della mano d'opera straniera di Parigi per interdire l'accesso nel territorio francese ad emigranti che non fossero muniti di una speciale autorizzazione del Ministero del lavoro francese e non appartenessero a determinate categorie di lavoratori, e accaduto che molti emigranti, arruolati per conto di ditte francesi o da esse chiamati con certificato consolare, e molti altri che, venuti in Italia, ritornavano nelle località della Francia ove erano stabiliti, sono stati improvvisamente respinti alla frontiera. Ciò ha dato luogo a proteste e ad incidenti che avrebbero potuto evitarsi se il provvedimento fosse stato applicato dalle autorità francesi con gli opportuni temperamenti e fosse stato assegnato un congruo termine per l'entrata in vigore del divieto. Sono questi gli incidenti a cui probabilmente si riferisce l'onorevole interrogante. Anche in questa circostanza il Governo italiano non ha mancato di richiamare l'attenzione del Governo francese, oltrechè sul modo troppo sommario con cui il provvedimento di interdizione è stato applicato, anche sugli inconvenienti da esso occasionati alla frontiera, i quali si spiegano piuttosto col legittimo risentimento in cui si trovavano gli operai respinti, che non colla maggiore o minore arroganza degli agenti di frontiera, siano essi italiani o francesi. Si tratta dunque di incidenti dovuti ad una situazione eccezionale, ormai fortunatamente superata, in seguito a disposizioni prese dal Governo francese, e non già di malvolere o di abusi degli agenti locali.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri: DI SALUZZO.

BALDASSARRE: Invio gratuito di pacchi alimentari dall'America. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata del 7 marzo 1921, pag. 789*).

Ai ministri delle finanze e dell'industria e commercio. « Per sapere se non credano opportuno di favorire il trasporto gratuito e l'introduzione in franchigia di pacchi di generi alimentari, destinati ai parenti bisognosi dei nostri emigrati in America, secondo la benefica iniziativa del giornale « Il Progresso Italo-Americano ».

Risposta. — Già prima dell'onorevole interrogante, l'onorevole collega degli esteri mi aveva segnalato il movimento rilevato dalla stampa Italo-Americana, e segnatamente dal giornale « Il Progresso

Italo-Americano» di New York, tendente ad ottenere che le Compagnie italiane sussidiate trasportino gratuitamente e che vengano ammessi in esenzione di dogana pacchi postali da venti libbre (circa 10 chili), contenenti generi alimentari da inviarsi da quei nostri emigrati alle loro famiglie nel Regno.

Per la prima parte, a nome del collega Sitta, devo dichiarare che il Sottosegretariato per la marina mercantile ed i combustibili non potrebbe evidentemente obbligare le Società di navigazione a trasportare gratuitamente tutti i pacchi alimentari che i nostri emigranti in America intendono di spedire ai propri parenti bisognosi, in Italia. È vero che i primi 132 pacchi, offerti ai danneggiati dal terremoto della Garfagnana, giunsero gratuitamente in Italia, con i piroscafi *Pesaro* e *Regina d'Italia*, ma ciò unicamente perchè trattavasi di un'offerta fatta a scopo di beneficenza. Del resto la Società «Italianissima», sorta a New York appunto per tale servizio, dà modo agli emigrati di non far gravare sui destinatari alcuna spesa; poichè nella spedizione, fatta a cura della Società stessa, sono compresi anche i noli per il trasporto marittimo.

Per quanto riguarda la seconda parte, cioè per la desiderata franchigia di dogana, nonostante ogni buon volere e pur apprezzando l'utilità pratica e morale che dal maggior incremento di tali spedizioni possono derivare, sono stato costretto a pronunziarmi negativamente; posto che, come è ben noto, le esenzioni doganali sono tassativamente disposte per legge (precisamente dalle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale: testo unico 28 luglio 1910, n. 577) e al potere esecutivo è tolta dalla legge stessa (articolo 12 citate disposizioni) ogni facoltà di accordarne nei casi non previsti, come è l'attuale. Esclusa la possibilità della franchigia per le ragioni anzicennate, questo Ministero non ha mancato di favorire in tutti i modi le operazioni di sdoganamento dei pacchi, sia per quanto riguarda la sollecitudine che per quanto riguarda lo sbalottamento della merce per le necessarie verifiche. Ed infatti, è stato consentito, in linea assolutamente eccezionale, che la verifica dei pacchi, i quali spediti col sistema del Groupages in cestoni chiusi ed a mezzo dei nostri transatlantici giungono tutti per ora a Genova ed a Napoli, venga fatta solo su di una percentuale di essi, a guisa di controllo della esattezza del loro contenuto, che si è stabilito di far indicare, fin dall'origine, in appositi elenchi accompagnanti le singole spedizioni. Da parte dell'Amministrazione, data la legislazione che ci regola, meglio non si poteva corrispondere ai voti manifestati dal giornale «Il Progresso Italo-Americano» che anche in questa circostanza dà un'encomiabile prova dell'interessamento a stringere vieppiù i vincoli spirituali fra i nostri meravigliosi emigrati nel Nord-America e la madre Patria.

Il Sottosegretario di Stato alle finanze: BERTONE.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Ministero della Guerra (Divisione Stato Maggiore)

CIRCOLARE 23 febbraio 1921 n. 116

Ai Regi Consoli d'Italia all'Estero.

Riespatrio dei militari smobilitati già residenti all'estero.

La legge federale degli Stati Uniti d'America sull'emigrazione e sulla residenza degli stranieri nel territorio di quello Stato stabilisce la reiezione ai paesi di provenienza degli immigrati qualora i rispettivi governi avessero comunque agevolato il loro viaggio con sovvenzioni o con trasporto gratuito.

Alla cessione del viaggio gratuito agli smobilitati riespatrianti si è potuto quindi addivenire soltanto dopo speciali accordi fra il governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America. In tali accordi si è però ottenuto il riconoscimento della qualità di combattenti, venuti a prestare servizio militare in seguito alla mobilitazione, soltanto a coloro che partirono dagli Stati Uniti d'America dopo il 1° agosto 1914 e non oltre il 4 novembre 1918.

In conseguenza questo Ministero, d'intesa col Commissariato Generale dell'emigrazione stabilisce di modificare il disposto del n. 2, lettera d) della circolare 631 del *Giornale militare* 1920, come segue:

« d) certificato consolare, od altri documenti da cui risulti la partenza dall'estero per servizio militare anteriormente al 4 novembre 1918 e posteriormente al 1° agosto 1914 ».

Considerato inoltre il ritardo involontario verificatosi nella presentazione delle domande di riespatrio gratuito da parte di molti smobilitati, questo Ministero, d'accordo sempre col Commissariato generale dell'emigrazione, stabilisce, a parziale modificazione del n. 6 della predetta circolare 631, di protrarre al « 31 marzo p. v. il termine utile per la presentazione delle domande stesse da parte degli interessati ».

Il Ministro: BONOMI.

**Sottosegretariato per l'assistenza militare
e le pensioni di guerra**

CIRCOLARE 5 marzo 1921 n. 676

Ai Regi Consoli d'Italia all'Estero.

**Sulla sospensione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari
congedati.**

Con riferimento alla circolare 23 dicembre 1920, n. 6189, riguardante la sospensione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari congedati, si avvertono i Signori Consoli che il Ministero della Guerra, con circolare N. 72 del 3 febbraio u. s. — inserita a pagina 85 del «Giornale Militare Ufficiale» — del corrente anno, ha disposto l'invio in congedo illimitato, a decorrere dal 24 febbraio 1921, dei sottufficiali e militari di truppa nati nel 2° e nel 3° quadrimestre dell'anno 1899, fatta eccezione per quelli arruolati con classi posteriori, il cui congedamento è subordinato alla prestazione di almeno due anni di servizio sotto le armi.

Venute meno le ragioni che consigliarono il temperamento di cui è cenno nella circolare 29 febbraio 1920, N. 30265, si dispone che il soccorso giornaliero sia sospeso allo scadere dei novanta giorni da quello del congedamento della classe.

Quindi per le famiglie dei militari nati nel 1° quadrimestre 1899, il soccorso deve intendersi cessato col 29 febbraio u. s.; per le famiglie dei militari nati nel 2° e 3° quadrimestre 1899, il soccorso stesso dovrà corrispondersi fino a tutto il 24 maggio 1921.

Si avverte, però, che solo eccezionalmente potrà continuarsi la corrispondenza del soccorso nei casi di comprovato ostacolo al ritorno in famiglia per circostanze di forza maggiore da accertarsi di volta in volta dai Signori Consoli.

Si ritiene opportuno di soggiungere che nei rendiconti mensili da prodursi nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio dovranno essere chiaramente indicati il quadrimestre di nascita dei militari nonchè l'avvenuta presentazione di domanda di pensione di guerra non ancora accolta, nei casi di continuazione del soccorso oltre i novanta giorni prescritti.

Resta inteso che per tutti coloro che siano nati anteriormente al 2° quadrimestre 1899 e che non abbiano presentata tale domanda di pensione o che questa sia stata respinta, dovrà senz'altro sopprimersi il soccorso giornaliero.

Il Sottosegretario di Stato: BIANCHI.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 11 marzo 1921 n. 11

Emigrazione al Canada.

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.

e per notizia:

Agli Ispettori e Segretariati dell'Emigrazione e Uffici di Collocamento.

A chiarimento delle istruzioni contenute nella circolare N. 59 in data 10 dicembre 1920, si comunica che le Autorità Canadesi di immigrazione nel porto di New York respingono tutti coloro « che sbarcando nel porto di New York per dirigersi al Canada, non siano provvisti del biglietto ferroviario fino a destinazione in Canada ». Di conseguenza, le Autorità americane di Ellis Island considerano tali immigranti come « soggetti a cadere a carico della beneficenza pubblica perchè non hanno negli Stati Uniti nessuno legalmente tenuto ad assisterli in caso di bisogno » e perciò ne ordinano la rielezione. E quindi necessario che gli emigranti diretti al Canada, con scalo negli Stati Uniti, siano provvisti del biglietto ferroviario acquistato in Italia e prepagato in Canada fino al luogo di destinazione.

Per gli emigranti al Canada, che sbarcano direttamente in porti canadesi, è solo necessario che essi posseggano l'importo del viaggio fino al luogo di destinazione e che entrino nel Canada con viaggio ininterrotto dal paese di nascita, o del quale sono cittadini naturalizzati.

La recente disposizione entrata in vigore il 1° gennaio c. a. che porta a dollari 250 la scorta in danaro dell'immigrante e a 125 e 50 dollari, rispettivamente, la scorta per ogni membro di famiglia superiore all'età di 18 anni, o dagli anni 5 ai 18, avrà effetto, salvo contrarie disposizioni, fino al 31 marzo 1921. (Vedi Circ. n. 23, pag. 296 di questo Bollettino.

Vigono inoltre sempre le disposizioni che vietano l'ammissione degli analfabeti e di coloro che appartengono alle « categorie proibite e indesiderabili » secondo le leggi d'immigrazione canadese raccolte nell'« Immigration Act » del 10 novembre 1919.

È opportuno che le Autorità locali e gli Istituti di assistenza agli emigranti diano la massima diffusione alle avvertenze sopra richiamate, allo scopo di evitare agli emigranti il pericolo della reiezione se non si trovano nelle condizioni prescritte dalle leggi canadesi sopra ricordate.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 4 marzo 1921 n. 12

Alle Prefetture, Questure, Sottoprefetture, Sindaci,

e per conoscenza:

Agli Ispettori di Emigrazione ed agli Istituti di Assistenza agli emigranti.

In seguito alla grave crisi di disoccupazione che si è verificata in Francia, il Governo francese ha emanato norme dirette a limitare l'immigrazione dei lavoratori stranieri.

Mi prego comunicare le norme stesse, perchè le SS. LL. vogliano tenerle presenti quando vengano richieste di rilasciare o vidimare passaporti per la Francia.

Arruolamenti collettivi.

I. I lavoratori chiamati in Francia con contratto di arruolamento collettivo non possono entrare nel territorio della Repubblica, se il contratto, in forza del quale sono stati arruolati, non porta il visto del Service de la Main-d'oeuvre Etrangère (Ministero Francese del Lavoro) e non sia controfirmato dall'Ispettore dell'emigrazione presso la R. Ambasciata d'Italia in Parigi, o da questo Commissariato Generale.

Operai isolati.

II. Per i lavoratori che sono chiamati in Francia, con contratto individuale, occorre che il contratto stesso sia vidimato dall'Ufficio Francese di collocamento più prossimo alla località verso la quale il lavoratore è diretto (Office de Placement) e controfirmato dall'Ispettore predetto, o da questo Ufficio centrale, o da un Ispettorato dell'Emigrazione nel Regno.

Membri di famiglia.

III I membri delle famiglie di operai italiani che si recano in Francia per motivi di famiglia, qualora siano chiamati dal capo di famiglia, debbono esibire al Consolato Francese, per ottenere il visto per la Francia, un documento vistato dall'Autorità francese di Polizia (Maire o Commissaire de Police) della località cui sono diretti, attestante che essi saranno colà ricevuti dal capo di famiglia. A tal fine basterà che l'atto di richiamo rilasciato dal Console Italiano sia vidimato dalla predetta Autorità di Polizia.

Operai chiamati per motivi di famiglia.

IV. Gli operai, che, pur recandosi in Francia per motivi di famiglia o d'affari, non vadano a raggiungere il capo di famiglia, potranno essere ammessi in Francia, purchè con documenti rilasciati o vidimati dall'Autorità francese di Polizia comprovino l'esistenza del motivo invocato e dimostrino che non si recano in Francia a scopo di lavoro. Qualora durante il loro soggiorno in Francia assumano del lavoro si espongono ad essere ricondotti a loro spese alla frontiera entro un termine di 30 giorni.

Ritorno dall'Italia in Francia.

V. Coloro che, essendo stabiliti in Francia, ritornano nel Regno per un breve soggiorno, debbono munirsi di un documento rilasciato dalle Autorità di Polizia della località in cui sono stabiliti, attestante il fatto della loro stabile dimora in Francia e d'una dichiarazione del datore di lavoro che assicuri che riprenderanno colà il lavoro lasciato. Quelli che sono venuti nel Regno senza tali documenti dovranno procurarseli.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

283

Commissariato generale dell' emigrazione

CIRCOLARE 6 marzo 1921 n. 13

Passaporti di classe ad emigranti.

*Ai R. R. Uffici di Prefettura, Sottoprefettura e
Questure del Regno.*

e per notizia:

Ai R. R. Ispettori e Corrispondenti dell'emigrazione e Istituti per gli emigranti.

Il divieto, 14 dicembre 1920, che sospende il rilascio dei passaporti agli amigranti diretti negli Stati Uniti N. A. ha generato, nei connazionali che vogliono emigrare a scopo di lavoro, la convinzione che basti munirsi di un passaporto di classe (lire 25) perchè il divieto non abbia a colpirli. Inoltre gli emigranti si fanno spedire gli atti di richiamo nei quali il loro parente che risiede negli Stati Uniti si qualifica « proprietario », « commerciante », ecc.

Ad evitare false interpretazioni dovrebbero bastare le istruzioni più volte impartite da questo Commissariato Generale e da ultimo quelle contenute nella circolare N. 55 del 25 ottobre 1920. Sembra invece, che molti Uffici ai quali è devoluto il servizio di rilascio dei passaporti, lascino agli interessati la libertà di dichiarare la propria condizione sociale, che deve invece risultare da dati di fatto in possesso degli Uffici stessi, accertati con ogni cura ed esattezza.

Ritengo, per ciò, necessario far presente alle SS. LL. che il passaporto di classe deve essere rilasciato soltanto alle persone che rientrano nelle categorie seguenti: professionisti, industriali, commercianti, persone che vivono di rendita, o impiegati con stipendio fisso bene retribuito. Le persone richiamate da parenti qualificatisi « proprietari », « commercianti », ecc., e anche se richiedano un passaporto da L. 25 devono essere classificate emigranti e devono essere munite soltanto del passaporto Mod. speciale Circ. N. 17011 del 1° maggio 1920 (lire 2).

Prego accusarmi ricevuta della presente.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 20 marzo 1921 n. 15

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Comando
Divisioni RR. CC. del Regno.*

Risulta a questo Commissariato Generale che non pochi connazionali desiderosi di emigrare in paesi transatlantici, restano vittime di truffatori che, aiutati dalla scarsità di piroscafi, promettono, dietro forti compensi e caparre, posti d'imbarco, dei quali non dispongono. L'emigrante è obbligato così ad attendere; perdendo quella precedenza nel turno che avrebbe acquistato se si fosse rivolto subito ad un vettore autorizzato e perdendo sovente, in tutto o in parte, la caparra versata, oltre la somma pagata quale compenso. In taluni casi l'emigrante ingenuo è diretto a porti esteri per sentirsi colà dire che il posto pel quale ha già sborsato tutto o buona parte del prezzo non è stato fissato; e così, se vuol partire, deve attendere con grave sacrificio e poi acquistare un nuovo biglietto.

Mentre rinnovo la preghiera di far osservare la mia circolare 12 ottobre 1920, n. 43, prego le SS. LL. di voler disporre che per mezzo di persistenti e diligenti indagini da parte dei funzionari ed agenti dipendenti si cerchi di identificare le persone che, specialmente nella campagna e nei centri di maggiore emigrazione, promettono imbarchi su piroscafi nei porti del Regno con precedenza su altri emigranti, che già erano in attesa di imbarco, o che inducono o che consigliano i nostri emigranti a dirigersi a porti esteri, nonchè le persone o le Società per conto delle quali essi agiscono. Qualsiasi indizio e sospetto al riguardo, comunicato a questo Commissariato, può portare ad utilissimi ed importanti accertamenti, atti a colpire gli individui e le Compagnie che causano tanto danno finanziario e morale ai nostri emigranti.

Il costante e diligente ausilio delle Autorità di P. S. è indispensabile per rendere efficaci le misure che questo Commissariato adotta a tutela degli interessi dei nostri emigranti, e nutro fiducia che le SS. LL. vorranno vigilare a che tale ausilio non manchi.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 15 marzo 1921 n. 16

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.

e per notizia:

Agli Uffici e Istituti dell'emigrazione.

Molti nostri connazionali che emigrano trascurano di far apporre ai loro passaporti i visti delle Autorità Consolari dei paesi di destinazione e di quelli a traverso i quali debbono eventualmente transitare, qualora sieno indicati sul passaporto. Per conseguenza sono respinti dai porti di imbarco o dalla frontiera. L'inconveniente si è verificato specialmente per emigranti diretti in Francia. E per ciò prego le SS. LL. di notificare agli emigranti, cui rilasciansi passaporti, la necessità di tali visti anche quando gli interessati sono in possesso di altri documenti che giustificano i motivi della loro andata in paesi stranieri.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 16 marzo 1921 n. 17

Ai RR. Uffici di Prefettura, Sottoprefettura e Questure del Regno.

e per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno e agli Ispettori dell'emigrazione.

Poichè oramai non è più necessario mantenere il divieto che era stato emanato per il rilascio dei passaporti agli emigranti transoceanici, concretato d'accordo col Ministero dell'Interno e disposto con circolare dello stesso Ministero in data 14 dicembre u. s., N. 27961 e dopo aver presi nuovi accordi collo stesso Ministero avverto la S. V. Ill.ma di attenersi a quanto segue:

Le Autorità Circondariali di P. S. sono invitate a ripristinare, senza limitazione, il servizio di emissione dei passaporti per il Nord

America, e per il Sud America. La consegna però dei passaporti agli interessati diretti al Nord America non potrà aver luogo senza la presentazione di una dichiarazione della Compagnia vettrice del porto di imbarco che assicuri il posto a bordo debitamente vistata dal R. Ispettore dell'emigrazione del porto stesso.

Nel dar corso alle domande di passaporto, dovrà essere data la preferenza agli uomini validi ed in età produttiva, capaci di impiegarsi all'estero proficuamente, i quali espatriino senza la famiglia.

Le istruzioni qui sopra riportate circa la consegna del passaporto non riguardano gli emigranti diretti al Sud America ai quali il passaporto potrà essere consegnato subito con le garanzie che disciplinano la materia, man mano che pervengano le domande degli interessati. Prego accusarmi ricevuta della presente.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 24 marzo 1921 n. 18

*Alle Prefetture, Questure, Sottoprefetture, Sindaci,
Ispettori di emigrazione ed agli Istituti di assistenza agli emigranti.*

Le autorità americane nei porti di sbarco agli Stati Uniti hanno avuto modo di constatare che numerosi emigranti, provenienti dall'Italia, esibivano un passaporto su cui era stato falsificato evidentemente il visto, che i Consoli americani in Italia appongono sui passaporti degli emigranti in partenza. I titolari dei passaporti col visto falsificato sono stati respinti in Italia.

Le SS. LL. sono quindi pregate di raccomandare agli emigranti di star bene in guardia contro i truffatori che si offrirono come intermediari per procurar loro il visto delle Autorità Consolari americane sui passaporti. Bisogna ricordare che queste negano la vidimazione quando il passaporto non è presentato personalmente dal titolare. Gli emigranti che verranno trovati in possesso di passaporti col visto falsificato saranno tratti in arresto e sottoposti a giudizio penale per falsificazione di pubblico documento.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 marzo 1921 n. 20

Istruzioni relative al servizio dei passaporti per emigranti che si recano all'estero.

*Ai Signori Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civili
e Questori del Regno. Agli Ispettori dell'emigrazione,*

e per conoscenza:

Alle RR. Autorità Consolari.

1. Passaporto per emigranti. — Il passaporto per emigranti, in base al R Decreto 28 marzo 1920, n. 539, è rilasciato sopra un modello speciale, fornito dal Commissariato Generale dell'Emigrazione. Tale modello speciale (che avrà una copertina color rosso) è riservato *esclusivamente* al rilascio del passaporto per l'estero ai cittadini che sono considerati o si presumono emigranti a norma dell'art. 10 del T. U. della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205 (1).

Conseguentemente l'antico modello di passaporto a libretto con copertina marrone non deve assolutamente usarsi per i cittadini considerati emigranti, e deve invece, esso solo, usarsi quando il passaporto sia chiesto da cittadini che non sono considerati o non si presumono emigranti (professionisti, commercianti, benestanti, ecc.).

2. Obbligo del passaporto personale. — Ogni emigrante di età superiore agli anni 15 deve essere munito di passaporto separato, a lui intestato. I minori degli anni quindici possono essere inscritto sul

(1) Art. 10 del T. U. della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205:

«Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo».

È da avvertire, che il passaporto per emigranti, deve essere rilasciato a chiunque rientri nelle categorie indicate dal citato articolo, indipendentemente dalla classe in cui l'espatriante intende viaggiare per mare o per terra. Conseguentemente le autorità non devono assolutamente aderire a rilasciare passaporti ordinari di L. 25 a cittadini, che devono considerarsi o presumersi emigranti, e ciò anche se l'espatriante, per ignoranza delle norme vigenti o nella falsa credenza di poter partire più rapidamente, chiede egli stesso il passaporto da L. 25 tacendo la propria condizione di emigrante.

passaporto del padre o della madre o del tutore o del fratello maggiore, e per essi devono essere date tutte le notizie personali indicate a pag. 5 del modulo di passaporto. Per i minori di anni 15, iscritti nel passaporto intestato ad altra persona, non si esige la fotografia.

Qualora il capo di famiglia sia accompagnato dalla moglie, dagli ascendenti o discendenti, abitualmente conviventi con lui, o il fratello maggiorenne con i fratelli minori o con la sorella non maritata, conviventi con lui, l'Autorità che rilascia il passaporto dovrà dichiarare nel primo spazio della pag. 2 del passaporto: « *Il titolare del presente passaporto parte con* (moglie, figli, genitori, nipoti) *pei quali furono rilasciati singoli passaporti contrassegnati con i numeri.....* ».

Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata dall'Autorità e munita del bollo d'ufficio.

3. Firma del titolare. — I passaporti devono portare la firma dei titolari. È pertanto necessario che l'Autorità che rilascia il passaporto o, per delegazione, il Sindaco, prima della consegna, curi che il titolare del passaporto apponga la sua firma, che deve essere autenticata. Se il titolare si dichiara analfabeta, dovrà esserne fatta menzione.

4. Compilazione del passaporto. — Il modulo del passaporto deve essere compilato dall'autorità, che lo rilascia, con le indicazioni di tutte le notizie richieste. Allo scopo di facilitare e rendere rapida la scritturazione, il modulo di passaporto per emigranti è fatto in modo che il compilatore, aprendo il modulo in guisa che la pagina 1 copra la pagina 3, abbia immediatamente innanzi a sé tutte le pagine del passaporto, che devono essere riempite dall'autorità, che rilascia il passaporto (pag. 1, 4, 5, 9). Si raccomanda, particolarmente, la massima esattezza nella compilazione della pag. 9, contenente le due schedine « *espatrio* » e « *rimpatrio* ». *Entrambi le schedine devono essere interamente riempite, con le notizie richieste, dall'Autorità che rilascia il passaporto.* Nella prima riga delle due schedine non si deve omettere di indicare la *sede* dell'Autorità che rilascia il passaporto.

Il passaporto deve essere compilato in tutte le sue parti con la massima chiarezza di scritturazione.

Il passaporto non può essere rilasciato che per un solo determinato *Stato*, salvo il diritto di chiedere la variazione. Non possono indicarsi contemporaneamente diversi Stati. Si raccomanda inoltre di indicare esattamente lo *Stato* di destinazione, evitando indicazioni generiche come America, Nord America, Sud America, Centro America, Paesi transoceanici, Paesi continentali, Africa, Paesi balcanici, ecc.

Ad evitare l'emigrazione clandestina per paesi transoceanici, non si dovranno rilasciare passaporti per emigranti con autorizzazione a

prendere imbarco in porto estero salvo speciali disposizioni, che venissero impartite dal Commissariato Generale dell'Emigrazione.

Gli uffici di frontiera sono incaricati di segnalare al Commissariato Generale dell'Emigrazione, per i provvedimenti del caso, quegli uffici circondariali da cui fossero rilasciati i passaporti non completamente compilati.

5. Validità del passaporto. — Il passaporto per emigrante è valido per un anno. Qualora un emigrante, dopo essere espatriato e rimpatriato, entro l'anno dalla data di rilascio presenti per variazione o vidimazione il passaporto da cui già siano state staccate le due cedole « espatrio » e « rimpatrio », la variazione o vidimazione dovrà essere fatta senza che occorra sostituire il passaporto con altro munito delle cedole.

6. Sostituzione dei passaporti di vecchio modello rilasciati ad emigranti. — Ogni volta che un emigrante, che sia ancora in possesso del passaporto di vecchio modello, presenta tale passaporto per la rinnovazione o per variazione, il passaporto deve essere ritirato e sostituito con altro rilasciato sul nuovo modello.

Qualora il passaporto di vecchio modello porti il visto, ancora valido, dell'Autorità Consolare estera, tale passaporto di vecchio modello dovrà essere allegato al passaporto di nuovo modello, sul quale, in uno degli spazi della pag. 2, si farà la seguente annotazione: « Si unisce al presente il passaporto rilasciato allo stesso emigrante (cognome e nome) in data n. . . . per la validità del visto ivi contenuto della Autorità Consolare per l'entrata nello Stato di ». Tale annotazione dovrà essere controfirmata dall'Autorità e munita del bollo d'Ufficio.

7. Tenuta dei registri. — I Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civili e Questori dovranno tenere appositi registri, conforme ai modelli A, B, C e D prescritti con la Circolare N. 38,870 in data 9 agosto 1919, nei quali dovranno inserirsi rispettivamente i passaporti rilasciati. Per ogni persona di qualsiasi età deve essere data informazione completa ed accurata, cioè cognome e nome, paternità, relazione di parentela col capo di famiglia, sesso, data di nascita, stato civile, professione od occupazione, grado di istruzione (sa leggere, sa scrivere), residenza stabile delle singole persone (comune e provincia), paese di destinazione (località e Stato), motivo del viaggio, passaporto (data e numero), marca da bolle applicata sul passaporto (da lire due, da lire una, serie e numero), ditta dalla quale l'emigrante è stato arruolato (indicazione precisa della sede).

I passaporti per emigranti devono essere annotati sul registro mod. B, i passaporti per non emigranti devono essere annotati sul registro mod. A. Tali registri originali devono essere conservati, per ogni effetto di legge, dall'Autorità, che rilascia il passaporto.

Ognuno dei due registri deve pure avere una numerazione distinta e sua propria dei passaporti in esso annotati. *Resta conseguentemente abolito l'antico registro* (alleg. D alla circolare del Ministero degli Affari Esteri, 4 agosto 1905, n. 5).

Nei registri A e B la numerazione d'ordine (col. 1) e l'indicazione del cognome e nome (col. 3), devono farsi per tutte le persone, compresi i minorenni iscritti nel passaporto intestato ad altri. Invece nella finca « passaporto, data e numero » deve farsi la numerazione *progressiva* dei passaporti rilasciati, indicando il numero in corrispondenza al nome del titolare e ripetendo lo stesso numero in corrispondenza ai nomi dei minorenni inseriti in un passaporto intestato ad altri. Deve curarsi che la numerazione progressiva proceda esattamente.

Allo scopo di facilitare la formazione degli elenchi dei passaporti rilasciati, distinti per emigranti diretti a paesi transoceanici, e per emigranti diretti a paesi non transoceanici, il compilatore del registro avrà cura, ogni volta che annota nel registro un passaporto, di mettere a fianco del numero progressivo un segno con matita colorata, per distinguere i passaporti rilasciati ad emigranti diretti a paesi transoceanici. Con questo mezzo sarà resa più spedita la compilazione dei due distinti elenchi.

8. Invio periodico degli elenchi nominativi (Modelli C e D). — In base al registro originale dei passaporti per emigranti (Mod. B), dovranno compilarsi i due elenchi nominativi, uno dei *passaporti per paesi transoceanici* (Mod. C) e l'altro dei *passaporti per paesi continentali e del bacino del Mediterraneo* (Mod. D). Tali due elenchi dovranno essere compilati con la massima diligenza, chiarezza e puntualità e dovranno essere trasmessi, ogni mese, al *Commissariato Generale dell'Emigrazione* in Roma, insieme al rendiconto delle marche esitate (Mod. F) e delle somme riscosse, mediante vaglia del Tesoro, e dove ciò non sia possibile con vaglia cambiario o postali di servizio.

9. Invio del prospetto numerico del movimento mensile del rilascio dei passaporti per emigranti. — Il Commissariato Generale alla fine di ogni mese trasmette ad ogni autorità, che rilascia passaporti, un modulo per l'indicazione del movimento mensile del rilascio dei passaporti, distribuiti per paesi di destinazione. Tale modulo deve essere compilato con la massima esattezza ed urgenza e ritornato, così completato, al Commissariato (Ufficio Statistica) Roma. Le autorità, che al 5 di ogni mese non avessero ricevuto il telespresso contenente il modulo, dovranno farne richiesta per l'invio d'un duplicato.

In calce al modulo stesso devono sempre indicarsi i numeri estremi dei passaporti per emigranti rilasciati nel mese desumendoli

dalla finca «passaporto», data e numero» del registro mod. B: si indicherà cioè il numero del primo passaporto rilasciato il 1° del mese ed il numero dell'ultimo passaporto rilasciato nell'ultimo giorno del mese. Nel prospetto in parola dovrà essere indicato soltanto il numero dei passaporti rilasciati con marca da lire due e non già quelli presentati per eventuali variazioni soggette alla tassa di lire una.

10. Tasse per i passaporti ad emigranti. — Il rilascio e la rinnovazione dei passaporti a cittadini che sono considerati o si presumono *emigranti* a norma di legge sono soggetti alla tassa speciale di L. 2, che viene corrisposta mediante speciali marche da bollo fornite dal Commissariato Generale. Queste marche dovranno usarsi *esclusivamente* per i passaporti per emigranti, e, correlativamente, in nessun caso i passaporti per emigranti dovranno essere sottoposti alla tassa speciale di L. 25, stabilita per i cittadini non emigranti.

La tassa per eventuali modificazioni (cambiamento di destinazione) è di L. 1.

Tali tasse, essendo devolute al Fondo per l'emigrazione, non sono soggette all'aumento del 5 % stabilito per le tasse di bollo.

L'autenticazione delle fotografie e delle firme pei passaporti per emigranti è esente dalla tassa di concessione governativa, di cui al numero 30 della tabella sulle tasse e sulle concessioni governative annessa al R. D. 24 novembre 1919, n. 2163, all. F.

Tutti gli atti che comunque sono necessari per il rilascio, rinnovamento e vidimazione del passaporto per emigranti debbono essere gratuiti e redatti su carta libera (così ad es. l'atto di consenso del padre per l'espatrio del figlio minorenni).

Le marche speciali fornite dal Commissariato saranno prese in carico nell'apposito registro (Mod. E).

Per ogni elenco di trasmissione dovrà essere segnato in detto registro la data e il numero dell'elenco, l'indicazione della serie e il numero progressivo dei fogli trasmessi.

È necessario tenere presente in proposito che in ogni foglio di marche è ripetuta la stessa indicazione di serie mentre le marche contenute in ogni foglio (n. 80) portano lo stesso numero. (Esempio: serie A-Z tutte le marche comprese nel primo foglio portano il n. 1, nel secondo foglio, colle stesse serie A-Z, tutte le marche portano il n. 2 e così di seguito).

Pertanto nel registro speciale ogni Ufficio porterà a carico le marche coll'indicazione della sola serie A-Z e col numero d'ordine segnato in ogni foglio secondo il modulo di ricevuta che sarà trasmesso dal Commissariato dell'Emigrazione. (Esempio: per quattro fogli di marche dal n. 1 al n. 4 sarà registrato serie A-Z dal n. 1 al n. 4, numero delle marche ricevute 80 per ogni foglio e pei quattro fogli (80 x 4) marche ricevute n. 320).

Appena esaurite le marche di cui sopra verranno distribuite altre marche da L. 2, distinte in due serie (A e B) e portanti il numero progressivo per ogni serie dal n. 1 al n. 1,000,000 con fogli di n. 100 marche cadauna.

Gli uffici che riceveranno le marche, prenderanno nota nell'apposito registro mod. E dell'indicazione della serie e degli estremi dei numeri impressi sulle marche contenute nei fogli trasmessi. (Es. Serie A dal n. 1 al n. 1000; Serie A dal n. 2001 al n. 2500).

Nella distinta annessa al Mod. F per le marche applicate ai passaporti sarà registrata la serie e il numero delle marche indicando gli estremi dei numeri stessi (Es.: Serie A dal n. 320 al n. 360 — quantità 40, importo L. 80).

11. Richiesta di moduli. — Si avverte che ogni richiesta di moduli, registri, marche, ecc., e in genere ogni comunicazione riguardante il servizio dei *passaporti per emigranti* devono indirizzarsi *esclusivamente* al *Commissariato Generale dell'Emigrazione*. Si avverte, che le richieste di moduli, registri, marche, ecc., devono farsi con lettere o telegrammi separati, non inserendo tali richieste in altre comunicazioni.

Le richieste di moduli per passaporti *ordinari* per non emigranti dovranno, invece, indirizzarsi *esclusivamente* al *Ministero degli Affari Esteri* (Ufficio Legalizzazioni e Passaporti).

12. È abolito l'invio al Commissariato Generale dell'Emigrazione delle *cartoline in franchigia* di segnalazione di ogni passaporto rilasciato.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 31 marzo 1921 n. 21

Espatrio di militari.

Ai Signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.

Con riferimento alla circolare del 27 agosto 1919, n. 45788, reputo opportuno avvertire le SS. LL. che il R. D. del 7 agosto di detto anno, N. 1362, riportato nella circolare N. 423 del G. M. 1919, deve cessare di aver vigore dopo trascorsi sei mesi dalla conclusione della pace. Con quel decreto, a temporanea deroga dell'art. 8 T. U. delle leggi sul reclutamento, furono dispensati i militari di 1^a e 2^a categoria, al pari di quelli di 3^a, delle classi sino a quella del 1895 inclusa, purchè nati nell'anno 1895, dall'obbligo di ottenere il permesso dell'autorità militare per recarsi all'estero.

E poichè, col R. D. del 30 settembre 1920, n. 1389 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 238 dell'8 ottobre detto anno) si è stabilita la data 31 ottobre 1920 per la cessazione, ad ogni effetto, dello stato di guerra, così il precitato R. D. 7 agosto 1919, n. 1362, cesserà di avere ogni efficacia giuridica col 30 aprile p. v.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 3 aprile 1921 n. 23

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,

e per notizia:

Agli Ispettori e Segretariati dell'emigrazione e Uffici di Collocamento.

Ferme rimanendo disposizioni contenute nella mia Circolare N. 11, dell'11 marzo corr. comunico V. S. che Governo Canadese ha stabilito che termine 31 corrente fissato nell'ultimo capoverso di detta circolare, viene prorogato indefinitivamente.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 4 aprile 1921 n. 24

*Agli Istituti di assistenza agli emigranti
e per conoscenza:
ai RR. Ispettorati di emigrazione nel Regno.*

Si ha motivo di ritenere che il termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento per danni di guerra occorsi in Francia sarà prorogato al 30 giugno 1921. Si fa, pertanto, invito a tutti gli interessati italiani di far giungere, prima della data anzidetta, le loro denunce al Commissariato Generale dell'emigrazione, il quale provvederà perchè siano eseguiti, da parte delle apposite Commissioni cantonali francesi, gli accertamenti peritali che potranno servire poi di base per le eventuali liquidazioni di danni stessi.

Di quanto sopra dò comunicazione a codesto spett. Segretariato con preghiera di diffondere la notizia e di raccogliere, per l'ulteriore trasmissione allo scrivente Ufficio, le denunce degli eventuali ritardatari.

*Il Commissario Generale
DE MICHELIS.*

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 5 aprile 1921 n. 25

*Alle Prefetture, Questure, Sottoprefetture, Sindaci,
e per conoscenza:*

*Agli Ispettori di emigrazione ed agli Istituti di
assistenza agli emigranti.*

Risulta a questo Commissariato che alcuni Uffici sogliono rilasciare il passaporto a contadini diretti in Francia dietro presentazione di semplici lettere di richiamo, e ciò per il fatto che essi recansi all'estero per occuparsi dell'agricoltura. Richiamo, a tale proposito, l'attenzione delle SS. LL. su quanto veniva stabilito con la circolare di questo Commissariato N. 12 del 4 marzo u. s., e specialmente sui §§ I e II, le cui disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori agricoli. E perciò, ripeto che possono essere rilasciati passaporti per la Francia a qualsiasi genere di lavoratori solo a condizione che esibiscano un regolare contratto di lavoro, collettivo o individuale che sia, debitamente vistato e controfirmato, secondo è indicato nella circolare predetta.

*Il Commissario Generale
DE MICHELIS.*

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 5 aprile 1921 n. 26

Vigilanza e controllo morali sulle Scuole per analfabeti e semi analfabeti.

Alle Istituzioni private di assistenza per gli emigranti e ai Comitati Mandamentali dell'emigrazione e per conoscenza:

Ai Signori Provveditori, Ispettori, Direttori didattici e Maestri delle Scuole per analfabeti e semianalfabeti.

Al fine di mettere in grado l'emigrante analfabeta di saper almeno leggere, di scrivere una letterina semplice e far di conto, questo Commissariato Generale, nel gennaio e nel febbraio u. s., ha istituito Scuole elementari con lezioni di due ore serali per emigranti analfabeti e semianalfabeti, in quei Comuni dell'Italia Centrale e Meridionale e delle Isole, che in tempo utile hanno fatto richiesta di dette Scuole fornendo i locali adatti per lezioni serali. A dette Scuole sono stati preposti Insegnanti designati dagli Ispettori scolastici e dai Direttori didattici, a cui spetta la vigilanza didattica e disciplinare. Le Scuole, che hanno un corso normale di 100-110 lezioni, termineranno con prove di esame, in seguito alle quali si rilasceranno agli alunni promossi certificati di alfabetismo o di compimento.

Oltre la vigilanza didattica, commessa alle predette Autorità scolastiche, riuscirebbe di grande utilità poter stabilire un contatto con le Scuole da parte degli Istituti che hanno speciale funzione di assistenza e patronato per i nostri emigranti e dei Comitati mandamentali dell'emigrazione. Epperò, nell'inviare l'elenco delle Scuole serali per emigranti istituite in codesta provincia, faccio cortese invito alla S. V. I. e agli Onorevoli membri del Consiglio Direttivo di voler visitare le Scuole in funzione e di avvicinare insegnanti ed alunni allo scopo di spronarli al compimento — certo non facile, nè scevro di sacrificio — di un atto, così importante e decisivo per i nostri interessi e per la stessa nostra dignità nazionale, quale è quello della lotta contro l'analfabetismo.

Son sicuro che l'interessamento di codesto Istituto nel funzionamento generale e morale delle Scuole sarà efficacissimo. Mentre alle altre Autorità resta affidato esclusivamente quanto concerne la parte didattica, sarà di certo accolta con grande simpatia la collaborazione delle libere Istituzioni di assistenza in questa iniziativa che il Commissariato ha preso non senza superare grandi difficoltà ed affrontando rilevanti spese.

Sarò grato alla S. V. I. ed ai membri del Comitato di ogni notizia e rapporto che si compiaceranno inviarmi relativamente all'opera di vigilanza morale, che a Loro affido, sulle Scuole, delle quali desidero che l'azione sia sempre più efficace e vieppiù proficua.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 12 aprile 1921 n. 29

*Ai Prefetti, Questori, Sottoprefetti, Ispettori di emigrazione
e per notizia:*

Agli Istituti di assistenza agli emigranti e ai Comitati Mandamentali dell'emigrazione.

Il Governo Rumeno, con recente disposizione legislativa, ha istituito in tutti i Comuni urbani e rurali a decorrere dal 1° corr. mese un Ufficio di popolazione, presso il quale debbono iscriversi non solo i cittadini Rumeni ma anche tutti gli stranieri residenti o di passaggio in Rumenia. Tale obbligo non esime da quello, che hanno tutti gli stranieri, di chiedere il permesso di libero soggiorno.

Prego le LL. SS. di portare a conoscenza degli emigranti che si dirigono in Rumenia le nuove norme surriferite, aggiungendo che coloro i quali si astengono dal farsi inscrivere presso l'Ufficio di popolazione sono puniti con multa da 300 a 1000 lei.

*Il Commissario Generale
DE MICHELIS.*

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 30 aprile 1921 n. 34

*Ai Prefetti, Questori, Sottoprefetti, Ispettori di emigrazione
e per notizia:*

Agli Istituti di assistenza agli emigranti e ai Comitati Mandamentali dell'emigrazione.

Risulta a questo Commissariato che vengono diffuse, specie nel Veneto e nelle nuove provincie, notizie circa la possibilità d'immediato e remunerativo collocamento nel Municipio di Sabara (Stato di Minas Geraes), Brasile, ed in altre località della predetta Repubblica. In particolare, si promettono agli emigranti concessioni gratuite di terreni ed agevolazioni per impiantare filande, fabbriche di biancheria e di tessuti in genere.

Prego V. S. I. di render noto a quanti possono avervi interesse che bisogna diffidare di tali notizie, perchè risultano prive di qualsiasi fondatezza. E perciò la S. V. I. vorrà sequestrare siffatte circolari e le pubblicazioni analoghe poichè la loro diffusione è in contrasto con le disposizioni di legge. Occorrendo, proceda alla denuncia dei contravventori.

*Il Commissario Generale
DE MICHELIS.*